



VARIANTE IN RECEPIMENTO
DEL PTA REGIONALE

NORME DI ATTUAZIONE



**VARIANTE IN RECEPIMENTO
DEL PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE**

NORME

STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L'ELABORAZIONE DEL PIANO

COORDINAMENTO GENERALE

Gianpaolo Soverini (Direttore Settore Ambiente)
Alessandro Delpiano (Direttore Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti)
Valentina Beltrame (Dirigente Servizio Pianificazione Ambientale)

UFFICIO DI PIANO

Gabriele Bollini, Donatella Bartoli, Luca Borsari, Paola Cavazzi, Claudia Pasquali, Patrizia Govoni, Siro Albertini, Luca Piana, Simona Fabbri, Paola Mingolini, Alberto Dall'Olio, Ruggero Mazzoni, Giuseppe De Togni, Michele Zaccanti, Michele Cerati, Giulio Conte (Ambiente Italia)

GRUPPO TECNICO DI COORDINAMENTO

Gianpaolo Soverini (Responsabile), Gabriele Bollini, Paola Altobelli, Valentina Beltrame, Luigi Rudi Munari, Maura Guerrini, Alessandro Delpiano, Sergio Santi, Giovanna Trombetti, Maria Grazia Tovoli, Stefano Stagni, Marco Rizzoli, Gianluca Ziruolo, Giuliana Venturi, Marco Morselli (ATO5), Giuseppe Bortone (RER), Ferruccio Melloni (Autorità di Bacino), Vito Belladonna (ARPA), Claudio Negrini (Consorzio Bonifica Reno Palata), Giovanni Tamburini (Consorzio Bonifica Renana), Giovanni Costa (Consorzio di Bonifica Romagna Occidentale), Fabio Marchi (Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno), Piero Mattarelli (Consorzio di secondo grado per il Canale Emiliano-Romagnolo)

Consulenti esterni

AMBIENTE ITALIA Srl
Giulio Conte
Anna Bombonato
Marco Monaci
Bruno Boz
Daniele Lenzi
Fabio Masi (Iridra)
Riccardo Bresciani (Iridra)
Giuliano Trentini (Studio Elementi)
Giordano Fossi (Studio Elementi)

PROVINCIA DI BOLOGNA

Giuseppe Petrucci, Elettra Malossi, Valeria Stacchini, Isabella Lancioni, Federica Torri, Marco Davi, Claudia Piazzini, Riccardo Sabbadini.

REGIONE EMILIA ROMAGNA

Maria Teresa De Nardo, Stefano Segadelli, Patrizia Scarpulla, Annalisa Parisi, Paolo Severi, Luciana Bonzi (Servizio geologico, sismico e dei suoli)
Leonardo Caporale, Alfredo Coliva (Servizio Tecnico Bacino Reno)
Giovanni Martinelli (ARPA Reggio Emilia)

AUTORITA' BACINO RENO

Lorenzo Canciani, Domenico Preti, Marcello Nolè, Lorenza Zamboni

AATO Bologna

Luigi Vicari, Pier Luigi Maschietto

Progetto grafico

Manuela Mattei

*ESTRATTO DELLE NORME RELATIVO AGLI ARTICOLI DEL PTCP MODIFICATI
DALLA PRESENTE VARIANTE*
Testo coordinato

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	9
TITOLO 1 - NATURA, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL PIANO	9
Art. 1.2 - Oggetto del Piano	9
Art. 1.3 - Elaborati costitutivi del Piano.....	9
Art. 1.4 - Efficacia del Piano	12
Art. 1.5 - Definizioni.....	13
TITOLO 2 - RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE	31
Art. 2.1 - Concorso del PTCP agli atti di pianificazione e programmazione sovraordinata.....	31
Art. 2.2 – Definizione della procedura per la localizzazione di nuovi invasi.	32
PARTE II - TUTELA ED EVOLUZIONE DEI SISTEMI AMBIENTALI, DELLE RISORSE NATURALI E STORICO CULTURALI E SICUREZZA DAI RISCHI AMBIENTALI.....	33
TITOLO 4 - TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA	33
Art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale (FTF).....	33
Art. 4.4 - Fasce di pertinenza fluviale (FPF).....	42
Art. 4.8 - Controllo degli apporti d'acqua Gestione dell'acqua meteorica	44
TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE.....	48
Art. 5.1 - Obiettivi di qualità dei corpi idrici superficiali	48
Art. 5.2 - Tutela delle risorse idriche superficiali e Deflusso Minimo Vitale.....	49
Art. 5.3 - Tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee	49
Art. 5.4 - Conservazione e rinnovo delle risorse idriche sotterranee	53
Art. 5.5 - Disposizioni sugli scarichi idrici	55
Art. 5.6 - Indirizzi per il risparmio di risorse idriche	56
Art. 5.1 Obiettivi di qualità delle acque.....	57
Art. 5.2 Aree sottoposte a particolare tutela	57
Art. 5.3 Norme per la tutela delle Aree di cui all'art. 5.2.....	61
Art. 5.4 Misure per la riduzione dei carichi di acque reflue urbane.....	74
Art. 5.5 Misure per la riduzione dei carichi industriali.....	77
Art. 5.6 Misure per la riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque meteoriche	77
Art. 5.7 Riduzione alla fonte dei carichi diffusi	80
Art. 5.8 Deflusso minimo vitale	82
Art. 5.9 Pareri riguardanti il rilascio o il rinnovo di concessioni	82
Art. 5.10 Misure per la riduzione dei prelievi ad uso civile	84
Art. 5.11 Misure per la riduzione dei prelievi nel settore agricolo.....	85
Art. 5.12 Misure per la riduzione dei prelievi nel settore industriale	86
Art. 5.13 Interventi sperimentali per il miglioramento della capacità autodepurativa del reticolo idrografico minore.....	86

TITOLO 10 - TERRITORIO URBANO.....	81
Art. 10.6 - Disposizioni specifiche per il territorio della pianura	81
Art. 10.7 - Disposizioni specifiche per l'Unità di paesaggio della conurbazione bolognese	84
Art. 10.8 - Disposizioni specifiche per il territorio collinare	87
Art. 10.9 - Disposizioni specifiche per il territorio montano	90
TITOLO 13 - DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI	88
Art. 13.2 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui	88
Art. 13.4 - Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche.....	90
TITOLO 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ESTRATTIVE E DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	91
Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive.....	91
Art. 14.4 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.....	93
Art. 14.4 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi.....	96
TITOLO 15 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE	92
Art. 15.10 Strumenti attuazione del PTCP per la tutela della risorsa idrica	92
TITOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	93
Art. 16.1 - Adeguamento dei piani settoriali e dei piani urbanistici comunali	93
Art. 16.2 - Salvaguardia.....	93

INDICE ALLEGATI

Allegato B
Obiettivi di qualità dei corsi d'acqua designati

Allegato O
Misure per la messa in sicurezza o prevenzione e riduzione del rischio
relativo ad attività costituenti potenziali centri di pericolo
delle zone di protezione delle acque sotterranee

Legenda

(P) = norma prescrittiva (vedi art. 1.6)

(D) = direttiva (vedi art. 1.6)

(I) = norma di indirizzo (vedi art. 1.6)

Parte I - Disposizioni generali

TITOLO 1 - NATURA, CONTENUTI ED EFFICACIA DEL PIANO

Art. 1.2 - Oggetto del Piano

1. Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che, alla luce dei principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale cooperazione tra gli enti, definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.
2. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale. A tal fine il piano:
 - a) articola e localizza gli interventi relativi al sistema infrastrutturale primario e alle opere di rilevanza nazionale e regionale in attuazione del principio di sussidiarietà, nel rispetto delle autonomie locali e dell'interesse generale dei cittadini;
 - b) individua, nel quadro degli obiettivi della pianificazione regionale, ipotesi di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio;
 - c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale;
 - d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico-ambientali;
 - e) definisce i bilanci delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun ente;
 - f) specifica ed articola la disciplina delle dotazioni territoriali,
 - g) coordina l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con la realizzazione delle infrastrutture, opere e servizi di rilievo sovracomunale, da inserire prioritariamente nel programma triennale delle opere pubbliche della Provincia.
 - h) Definisce le misure di tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea.

Art. 1.3 - Elaborati costitutivi del Piano

1. Sono elaborati costitutivi del PTCP:

- il documento intitolato “Quadro conoscitivo” e i relativi allegati tematici;
- il documento intitolato “Quadro conoscitivo – Variante in recepimento del PTA regionale”
- il documento intitolato “Relazione generale” e i suoi Allegati:
 - Allegato 1: Indirizzi e linee guida per la redazione del progetto di rete ecologica di livello comunale;
 - Allegato 2: Prima individuazione degli edifici di interesse storico-architettonico;
 - Allegato 3: Indirizzi metodologici per l'individuazione degli elementi di interesse storico-testimoniale;
 - Allegato 4: “Piano di Azione – Linee guida per la gestione dei pSIC del territorio provinciale”;
 - Allegato 5: Individuazione delle aree di danno per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del DM LL PP 09/05/2001;
 - Allegato 6: Tavola A: Elaborazione propedeutica alla redazione del PPGR con l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti
- il documento intitolato “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” e i suoi Allegati:
 - Allegato 1 – Buone pratiche per la gestione sostenibile delle acque
 - Allegato 2 – Schede di approfondimento sul riuso delle acque
 - Allegato 3 – Schema direttore “Reno Vivo”
 - Allegato 4 – Linee guida per il trattamento di case e nuclei isolati mediante fitodepurazione
 - Allegato 5 – Linee guida per la realizzazione di Fasce Tampone per la riduzione dell'inquinamento diffuso
 - Allegato 6 – Interventi pilota di riqualificazione corsi d'acqua per la riduzione dei carichi diffusi
 - Allegato 7 – Linee guida per la realizzazione di sistemi naturali estensivi per il trattamento delle acque di prima pioggia
 - Allegato 8 – Approfondimento delle “Zone di Protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica” nel territorio di pedecollina-pianura della Provincia di Bologna - Relazione tecnica a corredo della cartografia prodotta
 - Allegato 9 – Approfondimento delle “Zone di Protezione delle acque sotterranee: aree di ricarica” nel territorio collinare montano della Provincia di Bologna - Relazione tecnica a corredo della cartografia prodotta

- le “Norme di attuazione” e i relativi Allegati:
- Allegato A: Descrizione delle caratteristiche delle Unità di Paesaggio (sostituisce l’Elaborato G del PTPR);
- Allegato B: Obiettivi di qualità dei corpi idrici;
- Allegato C: Viabilità panoramica (sostituisce l’Elaborato H del PTPR);
- Allegato D: Complessi archeologici e aree di concentrazione archeologica (sostituisce l’Elaborato N del PTPR);
- Allegato E: Elenco dei centri storici (sostituisce l’Elaborato I del PTPR);
- Allegato F: Principali complessi architettonici storici non urbani;
- Allegato G: Abitati da consolidare o trasferire (sostituisce l’Elaborato L del PTPR);
- Allegato H: Accordi sottoscritti fra la Provincia di Bologna e i Comuni in attuazione dello Schema Direttore Metropolitano;
- Allegato I: Schede delle aree perimetrate e zonizzate a rischio di frana nell’ambito del Bacino del Po;
- Allegato L: Elenco delle schede delle aree perimetrate e zonizzate a rischio di frana redatte dall’Autorità di Bacino del Reno;
- Allegato M: Disposizioni sulle quote commerciali non attuate in riferimento alla conferenza dei servizi del 29 maggio 2000;
- Allegato N: Acea – aree commerciali ecologicamente attrezzate linee guida;
- Allegato O: Misure per la messa in sicurezza o prevenzione e riduzione del rischio relativo ad attività costituenti potenziali centri di pericolo delle zone di protezione delle acque sotterranee;
- la Tavola n.1: “Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali” in scala 1:25.000;
- la Tavola n.2A: “Rischio da frana e assetto versanti” 1:25.000;
- la Tavola n.2B: “Tutela delle acque superficiali e sotterranee” in scala 1:50.000;
- la Tavola n.3: “Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità” in scala 1:50.000;
- la Tavola n.4: “Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità” in scala 1:100.000;
- la Tavola n.5: “Reti ecologiche” in scala 1:50.000;
- il documento intitolato “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale”;

- il documento intitolato “Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale – Valsat/Rapporto ambientale di VAS” – Variante in recepimento del PTA regionale ed i suoi allegati e tavole;
- Allegato 1 – Stima delle potenzialità di riduzione dei consumi finali nel settore civile;
- Allegato 2 – Valutazione del carico rimovibile attraverso interventi su scarichi civili;
- Allegato 3 – Stima del carico proveniente dagli sfioratori;
- Allegato 4 – Analisi sull’efficacia delle fasce tampone;
- il documento intitolato “Dichiarazione di Sintesi e Misure adottate in merito al Monitoraggio - Variante in recepimento del PTA regionale”

Art. 1.4 - Efficacia del Piano

1. Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 28/01/1993 n. 1338, ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali del territorio, anche ai fini dell’art. 149 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, e costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 24 comma 3 della L.R. 20/2000, l’unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l’attività amministrativa attuativa.
- 1bis. Il PTCP costituisce strumento di attuazione, adeguamento e perfezionamento del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvato dall’assemblea Regionale con deliberazione numero 40 del 21 dicembre 2005.
2. Nella tav. 1 e nel Quadro Conoscitivo, e specificamente nella tavola e tabelle del Capitolo E. 8.1 degli allegati tematici, sono rappresentate alcune delle aree e degli elementi che risultano tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. n. 490/99, anche ai fini della individuazione in via sostitutiva da parte della Provincia di cui all’art. 46 comma 4 della L.R. 31/2002.
3. Dalla data di approvazione del PTCP sono abrogati:
 - il Piano Territoriale Infraregionale della Provincia di Bologna approvato dalla Regione con delibera n. 1418 del 18/04/1995;
 - il Piano Territoriale Infraregionale dell’Assemblea dei Comuni dell’Imolese, approvato dalla Regione con delibera n. 1419 del 18/04/1995;
4. Le disposizioni normative di cui al Titolo 4 e Titolo 6, nonché le individuazioni grafiche contenute nelle tav. 1 e 2 del PTCP a cui le predette norme fanno riferimento, costituiscono la disciplina di coordinamento e di attuazione dei seguenti Piani, che mantengono comunque la loro validità ed efficacia:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PSAI) dei bacini del Fiume Reno e dei Torrenti Idice, Sillaro e Santerno, approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 567 del 07/04/2003;
- Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 1559 del 09/09/2002;
- Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile-Savena Abbandonato" approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n.129 del 08/02/2000;
- Piano Stralcio per il bacino del Torrente Senio, approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 1945 del 24/09/2001.

Per le parti di territorio ricomprese nell'ambito di competenza dell'Autorità di Bacino del Po si applicano le disposizioni del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po, approvato con DPCM del 24/05/2001.

La Provincia promuoverà, in collaborazione con la Regione e le rispettive Autorità di Bacino, un'azione di integrazione delle Norme dei Piani afferenti ai bacini idrografici del Reno e del Po.

5. In forza del precedente punto 3, le prescrizioni di cui agli artt. 4.11 punto 1 e art. 6.11 punto 2 del PTCP hanno un carattere immediatamente vincolante ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L 183/1989. I Programmi e i Piani degli enti locali, di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, devono essere coerenti con le suddette disposizioni. Le Autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall'art. 17, comma 4 della L 183/1989, alle prescrizioni del presente piano.

In relazione alle disposizioni di cui al terzo punto, si applica l'art 17, comma 6, della legge n. 183 del 18.5.1989.

6. Sono fatte salve in ogni caso le vigenti disposizioni più restrittive riguardanti aree o immobili o porzioni di essi individuati nel presente Piano e contenute:
- nella legislazione e nella normativa statale e regionale in materia di opere pubbliche, di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette;
 - negli strumenti di pianificazione comunale;
 - in altri piani provinciali o sovraordinati.

Art. 1.5 - Definizioni

1. (P) Ai fini del presente piano si intende per:

- **Acque bianche contaminate (ABC):** Per ABC si intendono le acque di prima pioggia e le acque reflue di dilavamento così come definite dalle D.G.R. 286/2005 e D.G.R.1860/06.

- Acque bianche non contaminate (ABNC): Per ABNC si intendono tutte le acque meteoriche di “seconda pioggia” e tutte le acque meteoriche escluse dall’ambito di applicazione della D.G.R 286/2005 e D.G.R.1860/06.
- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e attività domestiche.
- **Acque Grigie:** le acque reflue domestiche provenienti da lavabi, docce e vasche da bagno (escluse quindi le acque domestiche provenienti dai WC - vedi “Acque nere”).
- **Acque nere:** tutte le acque drenate dai sistemi fognari o, con riferimento a contesti di reti di scarico separate, le acque reflue domestiche provenienti dai WC
- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
- **Acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue civili, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento.
- **Agglomerati:** l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
- **Alloggio:** unità immobiliare ad uso residenziale; i Comuni definiscono la superficie media di riferimento dell'alloggio convenzionale in termini di SC (v.) ovvero di Su e Sac sulla base dei dati statistici riguardo alle caratteristiche del patrimonio edilizio e dell'attività edilizia nel comune stesso.
- **Alveo attivo (AA):** vedi art. 4.2 punto 1.
- **Aree ad alta probabilità di inondazione:** vedi art. 4.5 punto 1.
- **Aree di intervento:** vedi art. 4.6 punto 1.
- **Aree di localizzazione interventi:** vedi art. 4.6 punto 1.
- **Aree di potenziale localizzazione degli interventi:** vedi art. 4.6 punto 1.
 - **Aree forestali (alias aree boscate, alias boschi):** terreni caratterizzati dalla presenza di vegetazione arborea e arbustiva spontanea o di origine artificiale in grado di produrre legno o altri prodotti classificati usualmente come forestali e di esercitare un’influenza sul clima, sul regime idrico, sulla flora e sulla fauna (vedi art. 7.2).

Sono inclusi nelle "Aree forestali" i ‘soprassuoli boschivi’ o ‘boschi’, i ‘boschetti’, gli ‘arbusteti’, le ‘aree temporaneamente prive di vegetazione arborea’ od arbustiva per cause naturali o artificiali, i ‘castagneti da frutto’, i

‘rimboschimenti’ intesi come impianti arborei di origine artificiale non soggetti ad interventi di carattere agronomico lasciati evolvere naturalmente o assoggettati ad interventi selvicolturali, le ‘formazioni vegetali lineari’. Per la definizione dettagliata di ‘soprassuoli boschivi’ o ‘boschi’, ‘boschetti’, ‘aree temporaneamente prive di vegetazione arborea’ od arbustiva per cause naturali o artificiali, ‘castagneti da frutto’, ‘rimboschimenti’ e ‘formazioni vegetali lineari’ si rimanda alle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” approvate con delibera del Consiglio regionale n.2354 del 1/03/1995 e successive modificazioni.

Le "aree forestali" si differenziano dalle aree a vegetazione erbacea spontanea per la presenza diffusa ed uniforme di alberi ed arbusti che esercitano una copertura del suolo maggiore rispettivamente al 20% e al 40% dell'area di riferimento.

Per gli stessi effetti, non sono da considerarsi "area forestale":

- a) i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
- b) l'arboricoltura specializzata da legno;
- c) i filari di piante;
- d) i giardini e i parchi urbani. boscate

- **Argini:** porzioni di terreno finalizzate a confinare masse d'acqua in quiete od in movimento a quote superiori a quelle del piano di campagna circostante.
- **Autorità di Bacino:** l'Autorità di Bacino competente per territorio, ossia quella del Reno ovvero quella del Po in relazione alle diverse aree di competenza.
- **Autorità idraulica competente:** ente o enti a cui sono assegnate dalla legislazione vigente le funzioni amministrative relative alla realizzazione di opere, al rilascio di concessioni, alla manutenzione e sorveglianza del *corso d'acqua* (v.) considerato; allo stato attuale sono, a seconda dei corsi d'acqua, il Servizio tecnico del bacino del Reno oppure i Consorzi di Bonifica; in prospettiva potranno essere anche le Comunità Montane.
- **Bacino montano:** territorio delimitato da spartiacque naturali le cui acque di superficie affluiscono tramite il reticolo idrografico nel *corso d'acqua* di fondovalle e delimitato verso la pianura dai confini delle *unità idromorfologiche elementari* (U.I.E.) (v.).
- **Boschi:** v. aree forestali.
- **Canali filtranti:** scoline a bordo strada che permettono di immagazzinare le acque di pioggia provenienti dalle strade in un letto di materiale poroso e restituirle gradualmente, attraverso una bocca tarata, alla rete delle acque bianche.

• **Capacità insediativa (urbana):** è la misura dell'entità degli insediamenti urbani in un determinato territorio - ad es. comunale - o in un determinato centro urbano; si distinguono, e si calcolano separatamente:

○ **la capacità insediativa in essere**, che è convenzionalmente misurata dal numero di alloggi esistenti ad una determinata data nel territorio considerato, ivi compresi quelli delle zone rurali, o nel centro urbano considerato;

○ **la capacità insediativa aggiuntiva:** che è la stima dell'entità degli ulteriori insediamenti urbani realizzabili con l'attuazione completa delle previsioni del Piano urbanistico generale vigente; convenzionalmente è data dal numero di alloggi aggiuntivi realizzabili, calcolato secondo la dimensione statistica media dell'*alloggio* (v.), e considerando:

- il numero massimo di alloggi realizzabili nelle zone di nuova urbanizzazione con la piena utilizzazione della potenzialità edificatoria consentita e considerando che questa venga utilizzata interamente per realizzare alloggi;

- la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili nelle aree urbanizzate attraverso operazioni significative di trasformazione urbana (ristrutturazione urbanistica, riconversione di insediamenti dismessi);

- la stima degli alloggi aggiuntivi realizzabili con operazioni diffuse di recupero e cambio d'uso di edifici sparsi nelle zone rurali.

La stima non comprende viceversa:

- gli alloggi realizzabili con operazioni diffuse di recupero edilizio, cambio d'uso, sostituzione edilizia e/o addensamento nel tessuto urbano consolidato;

- gli alloggi realizzabili nelle zone agricole al servizio dell'agricoltura.

○ **la capacità insediativa teorica**, che corrisponde alla somma della capacità insediativa in essere e di quella aggiuntiva.

• **Capacità insediativa per attività produttive:** è la misura dell'entità degli insediamenti specializzati per attività produttive in un determinato territorio -ad es. comunale- o in un determinato centro urbano; si misura in mq.; in analogia con la capacità insediativa urbana si distinguono, e si calcolano separatamente:

○ **la capacità insediativa in essere**, che è convenzionalmente misurata dalla superficie territoriale delle aree già occupate da insediamenti specializzati per attività produttive;

○ **la capacità insediativa aggiuntiva:** che è convenzionalmente misurata dalla superficie territoriale delle aree interessabili da nuovi

insediamenti specializzati per attività produttive; con l'attuazione completa delle previsioni del Piano urbanistico generale vigente;

- **la capacità insediativa teorica**, che corrisponde alla somma della capacità insediativa in essere e di quella aggiuntiva.
- **Carico antropico**: è la misura della presenza umana in una determinata area, o immobile, o esposta a una determinata situazione, ed è data convenzionalmente dal numero di persone potenzialmente presenti e dalla durata presunta della loro permanenza in relazione alla funzione svolta.
- **Carico urbanistico**: il carico urbanistico di un insediamento è l'insieme delle esigenze urbanistiche che questo determina. Si considerano l'entità delle dotazioni necessarie di infrastrutture per l'urbanizzazione, delle dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, nonché delle dotazioni di parcheggi pertinenziali, in base alle dimensioni ed agli usi presenti o previsti nell'insediamento.
- **Centro abitato**: ai sensi della definizione dell'ISTAT, è un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso; nel presente Piano si intendono per centri abitati, salvo diversa precisazione, le località considerate tali secondo il Censimento ISTAT della popolazione e delle abitazioni del 2001. La presente definizione non necessariamente coincide con la individuazione e perimetrazione dei centri abitati ai fini dell'applicazione del Codice della Strada, che è di competenza dei Comuni.
- **Ciglio di sponda**: linea che unisce i punti di maggior quota della *sponda* (v.)
- **Coperture verdi**: tetti verdi o altre coperture con capacità di accumulo almeno pari a 50 litri per metro quadro.
- **Corso d'acqua**: insieme delle aree che compongono l'ecosistema fluviale.
- **Costruzione**: 'Costruzione edilizia', alias 'opera edilizia', o semplicemente 'costruzione' è qualsiasi manufatto, fissato al suolo o posto sul suolo o incorporato nel suolo, avente caratteristiche di stabilità e consistenza.

Ai fini del presente Piano le costruzioni edilizie sono classificate in quattro tipologie:

- gli *edifici* (o *fabbricati*),
- gli *impianti*, (o *strutture tecnologiche*),
- le *infrastrutture*,

- i *manufatti diversi*.

- **Densità edilizia territoriale** o **fondiaria**: è il rapporto fra l'entità della superficie edificata o edificabile in una determinata area e l'estensione della sua *superficie territoriale* (v.) o *fondiarie* (v.); è data dal rapporto SC/ST (densità territoriale) ovvero dal rapporto SC/SF (densità fondiaria).
- **Deposito temporaneo** (di rifiuti): il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti nel rispetto delle condizioni previste all'art. 6, lettera m) del D.Lgs. 22/1997.
- **Diritti edificatori**: è l'entità di edificazione potenziale che uno strumento urbanistico comunale riconosce e attribuisce di diritto ai soggetti proprietari di una determinata area o immobile (v.) o insieme di aree o immobili; non necessariamente coincide con la densità edilizia territoriale. L'entità dei diritti edificatori è misurata in termini di Superficie complessiva SC (v.) o in termini di Superficie utile e Superficie accessoria, in rapporto alla superficie dell'area.
- **Edificio**: Edificio è qualunque costruzione stabile di rilevanza spaziale tridimensionale, dotata di copertura, che delimita uno spazio (o più spazi, anche su più piani) funzionale a contenere più persone nell'atto di svolgere un'attività o in riposo. Rientrano fra gli edifici, fra l'altro, quelli costituiti da tettoie, pensiline, chioschi (non automatizzati), tensostrutture, cupole geodetiche, stadi coperti (anche solo parzialmente), parcheggi multipiano, serre fisse.
- **Fabbricato**: vedi *edificio*.
- **Fascia di ambientazione** di un'infrastruttura o di un impianto: fascia di larghezza variabile in relazione alle esigenze ed al contesto, da sistemare con idonei impianti vegetali, destinata a mitigare l'impatto visivo della nuova realizzazione dai principali punti di vista esterni ad essa, ed eventualmente, nei casi previsti, a costituire un corridoio ecologico quale elemento funzionale della rete ecologica; la larghezza della fascia di ambientazione va definita in sede di progettazione. Per le strade vedi art. 12.11.
- **Fascia di rispetto** stradale e ferroviaria: fascia di terreno sulla quale esistono vincoli alla realizzazione di costruzioni o all'impianto di alberi o siepi; per le strade, ai sensi del Codice della Strada, si misura dal confine della *sede stradale* (v.); per le ferrovie si misura dal piede della scarpata ferroviaria.
- **Fascia di tutela fluviale (TF)**: vedi art. 4.3.
- **Fascia di pertinenza fluviale (PF)**: vedi art. 4.4.
- **Fenomeno** (gravitativo) **stabilizzato**: movimento gravitativo non influenzato dalle cause preparatorie e scatenanti che hanno portato alla sua origine ed evoluzione (fenomeno naturalmente stabilizzato) o movimento gravitativo non influenzato dalle cause preparatorie e scatenanti che hanno portato alla sua

origine ed evoluzione, attraverso interventi strutturali e non che hanno condotto alla sua stabilizzazione (fenomeno artificialmente stabilizzato).

- **Fossa livellare:** linea di drenaggio artificiale ad andamento trasversale alla linea di massima pendenza con profondità superiore a quella delle lavorazioni, che raccoglie le acque di ruscellamento superficiale o sub-superficiale provenienti dai terreni di monte coltivati, per immetterle in impluvi naturali o in fossi collettori.

- **Fosso collettore:** linea di drenaggio artificiale disposta secondo la linea di massima pendenza, raccoglie le acque provenienti dalle fosse livellari e le convoglia entro il reticolo fluviale.

- **Fosso di guardia:** linea di drenaggio artificiale ad andamento trasversale alla linea di massima pendenza con profondità superiore a quella delle lavorazioni, che raccoglie le acque di ruscellamento superficiale o sub-superficiale provenienti dai terreni di monte non coltivati (prati, pascoli e boschi) per immetterle in impluvi naturali o in fossi collettori.

- **Frana attiva:** frana in movimento o con evidenti segni di attività al momento del rilevamento.

- **Frana quiescente:** frana non attiva al momento del rilevamento per la quale sussistono oggettive possibilità di riattivazione poiché le cause preparatorie e scatenanti che hanno portato all'origine e all'evoluzione del movimento gravitativo non hanno esaurito la loro potenzialità.

- **Gestione di rifiuti:** le attività di gestione dei rifiuti comprendono la raccolta (v.), il trasporto, il recupero (v.) e lo smaltimento (v.).

- **Immobile:** sono 'beni immobili' ai sensi dell'art. 812 del Codice Civile, o semplicemente 'immobili':

- il suolo, ovvero le unità di suolo o 'aree';
- le *costruzioni* edilizie;
- gli alberi;
- i corpi idrici (i corsi d'acqua, le sorgenti, e simili).

- **Impianto:** impianto (alias **struttura tecnologica**) è qualunque costruzione stabile, di rilevanza spaziale tridimensionale, non assimilabile ad un edificio dal punto di vista della conformazione, in quanto non delimitante uno spazio coperto funzionale alla permanenza di persone. Sono ad esempio impianti: macchinari produttivi o che forniscono un servizio (non costituenti componenti di edifici); silos e serbatoi le cui normali condizioni di funzionamento non prevedono la presenza di persone all'interno; bacini di accumulo di liquidi o liquami; antenne di trasmissione o ricezione (con esclusione delle antenne di ricezione del singolo utente finale o condominio, che costituiscono un impianto dell'edificio); torri piezometriche; tralicci; nastri trasportatori; cabine elettriche (quando non costituiscono pertinenze di un edificio); centrali termiche non di pertinenza di edifici; impianti di trasformazione di energia; impianti di potabilizzazione e di depurazione; discariche e inceneritori di rifiuti; autosilos meccanizzati, e quanto

può essere assimilato ai predetti. Sono inoltre compresi in questa categoria le costruzioni atte a contenere più persone, ma prive di copertura: ad esempio gli impianti sportivi o per lo spettacolo scoperti: campi da gioco, piste sportive, arene e cinema all'aperto, e relative gradinate, piscine, e simili. Non si considerano 'impianti sportivi' le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato.

- **Impianti arborei:** impianti arborei di origine artificiale, per l'arboricoltura da legno o per la frutticoltura (non sono compresi nelle aree forestali).
- **Impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti:** gli impianti in cui si svolgono le operazioni di smaltimento (v.) e di recupero (v.) di cui rispettivamente, agli allegati B e C del D.Lgs. n.22/1997.
- **Indice di densità arborea (A):** numero di alberi esistenti o da mettere a dimora per ogni unità di superficie di riferimento.
- **Indice di densità arbustiva (Ar):** numero di arbusti esistenti o da mettere a dimora per ogni unità di superficie di riferimento.
- **Infrastruttura:** sono infrastrutture quelle costruzioni diverse dagli edifici, che hanno rilevanza spaziale prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture:
 - a) le *infrastrutture per la mobilità*: ad esempio strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci, quali metropolitane, tramvie, teleferiche, seggiovie, sciovie e simili;
 - b) le *infrastrutture tecnologiche* per il trasporto di energia, di combustibili, di liquidi e per la comunicazione di informazioni tramite condutture, ad esempio: acquedotti, fognature, canalizzazioni, elettrodotti, gasdotti, condutture elettriche, telefoniche, ottiche e simili.
- **Intervento:** Si definisce 'intervento' un evento intenzionale che determina un cambiamento di stato fisico o di stato d'uso o di stato di diritto in un immobile. Gli interventi significativi dal punto di vista della pianificazione territoriale e urbanistica e delle procedure di controllo edilizio si distinguono nelle seguenti tipologie:
 - *Interventi edilizi*, ossia tipi di intervento che determinano cambiamenti dello stato fisico di un immobile; i tipi di intervento edilizio sono definiti dalla legislazione nazionale e regionale vigente;
 - *Interventi urbanistici*, ossia atti che determinano cambiamenti dell'assetto urbano, con conseguenti modifiche anche nello stato di diritto dei suoli; sono interventi urbanistici quelli di nuova urbanizzazione (o 'lottizzazione'), nonché quelli di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione di cospicui insediamenti dimessi con nuovi insediamenti e con diverse funzioni, ossia gli interventi di *trasformazione urbana* (v.);
 - *Interventi di cambio d'uso*, ossia che determinano modificazioni dello stato d'uso di un immobile, sia esso un edificio o un'area;

- *significativi movimenti di terra*, ossia le rilevanti modificazioni morfologiche del suolo non a fini agricoli ed estranei all'attività edificatoria, quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti, la realizzazione o modifica di fossi di drenaggio, e simili;
- **Interventi di manutenzione e restauro:** si intendono gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo, come definiti dalla L.R. 31/2002.
- **Interventi di recupero:** si intendono gli interventi di manutenzione e restauro (v.), nonché gli interventi di ripristino tipologico, di ristrutturazione edilizia, di recupero e risanamento delle aree libere, come definiti dalla L.R. 31/2002.
- **Interventi strutturali:** tutte le opere previste dagli strumenti di pianificazione di bacino necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di tali strumenti e descritte nei rispettivi elaborati; nel caso di interventi riguardanti il rischio idraulico, l'intervento strutturale si intende realizzato alla data entro la quale viene dato l'esito positivo del collaudo funzionale o della regolare esecuzione delle opere.
- **Manufatti:** sono ricompresi nei 'manufatti (edilizi) diversi' o 'altri manufatti (edilizi)' tutte le costruzioni non classificabili come *edifici* (v.) o *impianti* (v.) o *infrastrutture* (v.), e cioè, a titolo di esempi non esaustivi:
 - le opere di sostegno e di contenimento: muri di sostegno e contenimento, briglie, opere di difesa spondale, argini, pozzi, maceri, moli, barriere antirumore e simili;
 - le recinzioni in qualunque materiale (eccetto la sola siepe viva);
 - le pavimentazioni, massicciate e piattaforme sul suolo, i parcheggi a raso;
 - i manufatti di servizio urbano e di arredo;
 - le attrezzature sportive di modesta dimensione e di uso strettamente privato pertinenziale ad edifici;
 - le opere cimiteriali;
 - le opere provvisoriale.
- **Modesti ampliamenti:** gli ampliamenti di edifici esistenti di entità massima definita negli strumenti urbanistici comunali, e comunque di entità inferiore:
 - alla superficie o volume esistente per edifici produttivi, magazzini ed edifici di servizio all'agricoltura;
 - alla metà della superficie o volume esistente per i restanti edifici.
- **Opera edilizia:** vedi costruzione.
- **Opere (edilizie) non diversamente localizzabili:** si intende la realizzazione di opere edilizie che, per rispondere efficacemente al tipo di esigenza da cui sono motivate, non possono essere realizzate se non interessando una determinata area o località. Possono ad esempio essere considerate opere non diversamente localizzabili, in relazione alle circostanze, la realizzazione di infrastrutture, di

impianti o di manufatti diversi per rispondere ad esigenze specifiche di una determinata località o territorio; per quanto riguarda gli edifici, possono essere considerate opere non diversamente localizzabili, in relazione alle circostanze, gli interventi anche di nuova costruzione per attività di pubblica utilità al servizio di una determinata località o territorio, o gli interventi necessari per l'ampliamento e lo sviluppo di attività economiche già insediate in loco. Non possono comunque essere considerate opere non diversamente localizzabili la realizzazione di nuovi edifici residenziali o di nuovi edifici per attività produttive non ancora insediate in loco.

- **Pavimentazioni permeabili:** sistemazioni dei suoli con ghiaia o altri materiali che favoriscono l'infiltrazione delle acque e la conseguente capacità di accumulo in falda almeno pari a 50 litri per metro quadro. Tali capacità di accumulo si mantengono nel tempo solo attraverso interventi di rigenerazione ogni 10-15 anni in quanto i pori dei materiali si intasano.
- **Pertinenze:** sono pertinenze di una costruzione gli immobili che, pur autonomamente individuabili, non svolgono una funzione indipendente, ma sono posti in rapporto durevole di relazione subordinata, al servizio della funzione o delle funzioni della costruzione; nel caso di un edificio sono pertinenze l'area di pertinenza, o lotto, i corpi accessori, anche staccati dall'edificio principale, destinati a funzioni pertinenziali (quali garage, cantine, centrale termica e altri impianti), e inoltre alberature, impianti e altri manufatti di pertinenza, quali le recinzioni, le pavimentazioni, ecc.
- **Piani urbanistici vigenti:** vedi strumenti urbanistici vigenti.
- **Piattaforma ecologica:** impianto di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata (v.) utilizzato dai servizi di raccolta: da tali piattaforme escono dei materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico, ovvero, limitatamente alle frazioni di scarto, allo stoccaggio definitivo (leggasi smaltimento, v.).
- **Piena ordinaria:** portata superata o uguagliata, dai massimi annuali verificati, in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione o, in assenza di osservazioni, portata con tempo di ritorno compreso tra i due ed i cinque anni in relazione alla specificità dei luoghi ed alla presenza o meno di argini continui.
- **PIAE:** Piano infraregionale delle attività estrattive.
- **PGTU:** Piano generale del traffico urbano.
- **POC:** Piano Operativo Comunale.
- **PPGR:** Piano provinciale di gestione dei rifiuti.
- **PRG:** Piano Regolatore Generale comunale.
- **PRSR:** Piano regionale di sviluppo rurale.
- **PSAI:** Piano-Stralcio di Assetto Idrogeologico di cui all'art. 1.4 punto 3.
- **PSC:** Piano Strutturale Comunale.

- **PTA:** Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna
- **PTPR:** Piano territoriale paesistico regionale.
- **PUA:** Piano urbanistico attuativo.
- **Raccolta** (dei rifiuti): l'operazione di prelievo, cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto.
- **Raccolta differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee.
- **Recupero** (dei rifiuti): le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/1997 (ad esempio: utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo idoneo per produrre energia, rigenerazione/recupero di solventi, riciclo/recupero di sostanze organiche compreso il compostaggio, riciclo/recupero di sostanze inorganiche, spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura, messa in riserva o stoccaggio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni precedenti escluso il deposito temporaneo).
- **Rete ecologica:** sistema polivalente di nodi - rappresentati da elementi ecosistemici tendenzialmente areali dotati di dimensioni e struttura ecologica tali da svolgere il ruolo di "serbatoi di biodiversità" e, possibilmente, di produzione di risorse eco-compatibili in genere – e corridoi – rappresentati da elementi ecosistemici sostanzialmente lineari di collegamento tra i nodi, che svolgono funzioni di rifugio, sostentamento, via di transito ed elemento captatore di nuove specie – che, innervando il territorio, favorisce la tutela, la conservazione e possibilmente l'incremento della biodiversità floro-faunistica legata alla presenza-sopravvivenza di ecosistemi naturali e semi-naturali. Gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica sono definiti come segue:
 - **Nodi ecologici semplici:** sono costituiti da unità areali naturali e semi-naturali che, seppur di valenza ecologica riconosciuta, si caratterizzano per minor complessità, ridotte dimensioni e maggiore isolamento rispetto ai nodi ecologici complessi. I nodi semplici sono costituiti esclusivamente dal biotopo, non comprendendo aree a diversa destinazione;
 - **Nodi ecologici complessi:** sono costituiti da unità areali naturali e semi-naturali di specifica valenza ecologica o che offrono prospettive di evoluzione in tal senso; hanno la funzione di capisaldi della rete. Il nodo complesso può ricomprendere più nodi semplici e anche corridoi o tratti di questi. Nel territorio di pianura i nodi ecologici complessi, oltre che dai pSIC, sono costituiti da biotopi, habitat naturali e seminaturali, ecosistemi di terra e acquatici. Nel territorio collinare e montano i nodi ecologici complessi sono costituiti dalle aree protette di cui all'art. 3.8 ovvero dai pSIC e ZPS di cui all'art. 3.7;¹

¹ Secondo la terminologia convenzionalmente definita dal Servizio Conservazione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, i nodi ecologici complessi coincidono con le cosiddette "aree centrali" (*core area*).

- **Zone di rispetto dei nodi ecologici:** sono costituite dalle zone, di solito agricole, circostanti o inframmezzate i nodi ecologici; svolgono una funzione di protezione degli spazi naturali o semi-naturali in esse contenuti e individuano ambiti sui quali concentrare eventuali ulteriori interventi di rinaturazione²;
- **Corridoi ecologici:** sono costituiti da elementi ecologici lineari, terrestri e/o acquatici, naturali e semi-naturali, con andamento ed ampiezza variabili, in grado di svolgere, eventualmente con idonee azioni di riqualificazione, la funzione di collegamento tra i nodi, garantendo la continuità della rete ecologica. I corridoi esistenti coincidono prevalentemente con i principali corsi d'acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il reticolo idrografico principale di bonifica.³ Tali unità assumono le funzioni delle aree di cui alla lettera p, art. 2 del DPR 8/9/1997, n. 357 e s.m.;
- **Direzioni di collegamento ecologico:** rappresentano una indicazione prestazionale, cioè la necessità di individuare fasce di territorio da ricostituire con funzione di corridoio ecologico;
- **Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico:** è costituito da porzioni del territorio collinare-montano che presentano caratteristiche sia naturalistiche che paesaggistiche di maggior valore rispetto al resto del territorio;
- **Connettivo ecologico diffuso:** è costituito dall'insieme delle aree boscate, cespugliate, a prato-pascolo e rocciose del territorio collinare-montano;
- **Connettivo ecologico diffuso periurbano:** coincide con l'Unità di paesaggio della Pianura della conurbazione bolognese (n.5) che, compatibilmente con le funzioni di mantenimento della conduzione agricola dei fondi e di promozione di attività integrative del reddito agrario, ai sensi della L.R. 20/2000, svolge anche funzione di connessione ecologica;
- **Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta:** si tratta di un'area carente di elementi funzionali areali della rete ecologica;
- **"Varchi ecologici":** nelle zone in cui l'edificazione corre il rischio di assumere il carattere di continuità, i "varchi ecologici" segnalano i lembi residuali di territorio non edificato da preservare perché interessati dalla presenza di Corridoi ecologici o di Direzioni di collegamento ecologico.

² Secondo la terminologia convenzionale sopraccitata, le zone di rispetto dei nodi ecologici coincidono con le cosiddette "zone cuscinetto" (*buffer zone*). Rispetto alla medesima terminologia, l'insieme costituito dai nodi ecologici complessi e dalle zone di rispetto dei nodi ecologici coincide con i cosiddetti "nodi" (*key-area*).

³ Secondo la terminologia convenzionale sopraccitata, i corridoi ecologici coincidono con i cosiddetti "corridoi di connessione" (*green way/blue way*).

- **Rete fognaria mista:** sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
- **Rete fognaria separata:** rete fognaria costituita da due canalizzazioni, una adibita al convogliamento delle sole ABNC (v.), l'altra delle acque reflue domestiche, industriali e ABC (v.)
- **Reticolo idrografico:** l'insieme degli alvei attivi. Esso comprende:
 - il *reticolo idrografico principale*, come individuato negli elaborati del PTCP;
 - il *reticolo idrografico secondario*, come individuato negli elaborati del PTCP;
 - il *reticolo idrografico minore*, come individuato negli elaborati del PTCP;
 - il *reticolo idrografico minuto*, non individuato negli elaborati del PTCP.
- **Rischio da frana:** esprime la probabilità di interferenza tra elementi di dissesto ed elementi antropici ed è definito dal prodotto dell'indice di pericolosità osservata per il valore socio-economico degli elementi esposti a rischio in una determinata U.I.E. (v.).

La pericolosità da frana rappresenta la probabilità di accadimento di un fenomeno franoso in una determinata area.

La verifica di rischio da frana è la constatazione di interferenza in atto o potenziale tra elementi di dissesto ed elementi antropici contenuti in una determinata U.I.E..

- **Rischio idraulico e sua articolazione:** il rischio idraulico (R), per ciò che concerne i danni dovuti all'inondazione di una data area, è definito mediante la seguente espressione: $R = P \cdot W \cdot V$ dove **P (pericolosità)** è la probabilità di accadimento del fenomeno d'inondazione caratterizzata da una data intensità (quota raggiunta dall'acqua, tempi di inondazione, tempi di permanenza dell'acqua, ecc.); **W (valore degli elementi a rischio)** è il parametro che definisce quantitativamente, in modi diversi a seconda della tipologia del danno presa in considerazione, gli elementi presenti all'interno dell'area inondata; **V (vulnerabilità)** è la percentuale prevista di perdita degli elementi esposti al rischio per il verificarsi dell'evento critico considerato.

Articolazione:

- rischio irrilevante a livello di bacino (R_0);
- rischio moderato (R_1), dove il danno atteso (prodotto del valore degli elementi esposti a rischio per la loro vulnerabilità) non comprende mai gravi danni all'incolumità delle persone, economici e ambientali;
- rischio medio (R_2), dove il danno atteso grave è previsto solo in riferimento ad aree a moderata probabilità d'inondazione;

- rischio elevato (R3), dove il danno atteso comprende anche danni gravi solo in riferimento ad aree inondabili per eventi con tempi di ritorno di 50 anni;
- rischio molto elevato (R4), dove il danno atteso è sempre grave e solo in riferimento ad aree inondabili per eventi con tempi di ritorno inferiori od uguali a 30 anni.
- **RUE:** Regolamento Urbanistico-Edilizio.
- **Sede stradale:** ai sensi del Codice della Strada comprende la carreggiata, gli eventuali marciapiedi e banchine, nonché le fasce di pertinenza stradali comprendenti le scarpate e gli altri elementi accessori della sede, di proprietà dell'ente proprietario della strada. Il confine della sede stradale è dato dal confine esterno delle pertinenze; non comprende le *fasce di ambientazione* (v.).
- **SFM:** Servizio ferroviario metropolitano.
- **Sistemi di gestione delle acque di prima pioggia (art. 28 norme PTA):**
 - ✓ realizzazione di manufatti (vasche di prima pioggia) adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito saranno inviate gradualmente agli impianti di trattamento;
 - ✓ adozione di accorgimenti finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo;
 - ✓ adozione di specifiche modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto.
- **Siti di Importanza Comunitaria (pSIC):** individuati in prima istanza dalla Regione, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica e quindi proposti, dal Ministero dell'Ambiente, alla Commissione europea per il riconoscimento come "Zone Speciali di Conservazione (ZSC)" (v.). Ai sensi della sopra citata direttiva la protezione di queste zone non è perseguita attraverso vincoli tradizionali, ma attraverso un sistema dinamico di valutazioni e monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie minacciati, attento anche alle condizioni sociali ed economiche dei siti stessi.
- **Smaltimento** (dei rifiuti): le operazioni previste all'allegato B del D.Lgs. 22/97; ad esempio: deposito sul suolo (discarica), trattamento in ambiente terrestre; trattamento chimico-fisico; trattamento biologico; è compreso il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare, o stoccaggio preliminare, prima di una delle precedenti operazioni; è escluso il deposito temporaneo.

- **Strumenti di pianificazione di bacino:** si intendono i Piani di Bacino previsti dalla L. 183/1989, ovvero, nelle more della loro approvazione, i diversi piani stralcio approvati o adottati dalla competenti Autorità ai sensi della L. 267/1998 e succ. modificazioni.
- **Strumenti urbanistici generali (o Piani urbanistici generali):** si intendono il PSC (v.), il POC (v.), il RUE (v.) o, qualora non siano ancora stati approvati i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000, il PRG (v.).
- **Strumenti urbanistici vigenti (o Piani urbanistici vigenti):** si intendono il PSC (v.), il POC (v.), il RUE (v.) e il PUA (v.) eventualmente vigenti riguardo ad un determinato immobile, o, qualora non siano ancora stati approvati i nuovi strumenti urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000, il PRG (v.) e l'eventuale PUA vigenti; nel caso dei PUA si intendono vigenti quelli approvati di cui sia stata sottoscritta la convenzione e la cui validità non sia scaduta.
- **Svincoli senza punti di conflitto:** si intendono tutti i tipi di svincolo a livelli sfalsati, nonché le intersezioni a raso nelle quali non sia possibile la svolta a sinistra (ad es. le rotatorie).
- **Superficie complessiva (SC):** è una misura convenzionale dell'entità della superficie edificata o edificabile; è data, per qualsiasi funzione, da $SC = Su + 60\% \text{ di } Sa$, dove:
 - **Superficie utile (Su):** per la funzione residenziale è la superficie netta degli alloggi in conformità con la definizione di superficie utile abitabile contenuta nell'art. 3 del D.M. 10/5/1977 n.801 e ripresa nell'art. 2 dello Schema di Regolamento Edilizio Tipo della Regione Emilia Romagna. Per le altre funzioni è la superficie netta degli spazi di fruizione definita in analogia alla superficie utile della funzione residenziale.
 - **Superficie accessoria (Sa):** per la funzione residenziale è la superficie netta delle pertinenze dell'alloggio nonché delle pertinenze dell'organismo edilizio, in conformità con la definizione di superficie non residenziale (Snr) contenuta nell'art.2 del D.M. 10/5/1977 n.801 e ripresa nel citato Schema di R.E. Tipo della R.E.R.. Per le altre funzioni è la superficie netta delle pertinenze, definita in analogia alla funzione residenziale.
- **Superficie fondiaria (SF):** è la superficie di un *unità edilizia* (v.) o di un'*unità fondiaria* (v.); rispetto alla *superficie territoriale* (v.) è misurata al netto delle aree destinate o da destinare alle opere di urbanizzazione e alle attrezzature e spazi collettivi.
- **Superficie permeabile (SP) e superficie impermeabilizzata (SI):** si definisce superficie permeabile (SP) di un lotto o di un comparto urbanistico la porzione di questo priva o che verrà lasciata priva di qualunque tipo di pavimentazioni (ancorché grigliate) o di costruzioni fuori o entro terra che

impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Ai fini della presente definizione si prescinde dal grado di permeabilità del suolo nella sua condizione indisturbata, ossia precedente all'intervento urbanistico-edilizio. Per differenza la superficie impermeabilizzata (SI) corrisponde alle porzioni di suolo comunque interessate da pavimentazioni o costruzioni fuori o entro terra.

- **Superficie territoriale (ST):** è la superficie di un insediamento, o di una porzione di territorio, comprendente sia le aree di pertinenza delle Unità Edilizie (*Superficie fondiaria v.*) che le aree per le opere di urbanizzazione e per le attrezzature e spazi collettivi.
- **Sponde:** elevazione laterale del terreno diversamente inclinata costituente, per una sua parte, il limite laterale dell'alveo.
- **Stazione ecologica di base:** piazzola attrezzata con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata (v.); esse sono accessibili in qualsiasi momento.
- **Stazione ecologica attrezzata:** area attrezzata sia con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata (v.), sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite e sono accessibili soltanto in orari prestabiliti.
- **Struttura tecnologica:** vedi *impianto*.
- **Terrazzo alluvionale:** superficie sub-pianeggiante inclinata verso la pianura o verso l'asse vallivo, delimitata da scarpate e costituita da depositi alluvionali la cui origine è da ricondurre all'evoluzione del sistema fluviale. Si definiscono "connessi" i terrazzi in diretto rapporto con il regime idrologico dei corsi d'acqua, mentre i restanti sono "non connessi".
- **Terreno saldo:** terreno non sottoposto a lavorazioni agricole da almeno 8 anni.
- **Territorio urbanizzato (TU):** Corrisponde al perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità o in costruzione ed i lotti interclusi. Non comprende:
 - i nuclei o modesti addensamenti edilizi in ambiente rurale;
 - gli insediamenti produttivi, impianti tecnici, cimiteri, impianti di distribuzione di carburanti e relativi servizi accessori, e simili, se isolati in ambiente extraurbano;
 - le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo;
 - le aree interessate da attività estrattive e relativi impianti;
 - gli allevamenti zootecnici.

Per perimetro del TU ad una determinata data si intende il perimetro corrispondente alla situazione di fatto a quella data.

- **Territorio in corso di urbanizzazione programmata (TPU):** Comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti specializzati per attività produttive o di poli funzionali la cui attuazione sia programmata dal POC. Fino all'approvazione del primo POC, il TPU comprende le aree non urbanizzate o solo parzialmente urbanizzate ma la cui utilizzazione urbana è programmata ed irreversibile in quanto sottoposte a Piani Urbanistici Attuativi approvati, le aree interessate da progetti preliminari approvati di opere pubbliche urbane, nonché le aree già acquisite da enti pubblici per destinazioni urbane di interesse pubblico, anche se non ancora utilizzate.

- **Territorio a destinazione urbana potenziale (TDU):** Comprende tutte le aree per nuovi insediamenti urbani o per l'ampliamento di ambiti specializzati per attività produttive o di poli funzionali previste in un PSC ma la cui attuazione non sia programmata dal POC. Fino all'approvazione del primo POC, il TDU comprende tutte le aree non urbanizzate e non comprese nel TPU destinate dal PRG ad essere utilizzate per usi urbani.

Il TDU non comprende:

- le aree destinate alla realizzazione di infrastrutture ed impianti di carattere extraurbano (viabilità extraurbana, discariche, depuratori, impianti energetici e simili);
- le aree destinate a parchi territoriali extraurbani, e ad attività ricreative e sportive all'aperto, anche private, comportanti una quota modesta di edificazione o impermeabilizzazione del suolo;
- le aree destinate ad attività estrattive e relativi impianti.

- **Territorio rurale:** (v. Titolo 11) tutto il resto del territorio che non sia urbano (v.) o in corso di urbanizzazione (v.) o a destinazione urbana potenziale (v.). Il territorio rurale comprende anche le aree forestali (v.), disciplinate dall'art. 7.2.

- **Trasformazione urbana** (o ristrutturazione urbanistica): gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale; sono fra questi in particolare gli interventi di sostituzione di cospicui insediamenti dismessi con nuovi insediamenti e con diverse funzioni.

- **Tratto arginato:** parte del reticolo idrografico confinato da argini continui fino allo sfocio in altro corso d'acqua (v.) o in mare.

- **UdP:** Unità di Paesaggio, di cui agli artt. 3.1 e 3.2.

- **ULU:** Unità lavoro uomo, unità di misura del volume di lavoro necessario alla conduzione di un'azienda agricola, in relazione alle colture praticate; una unità corrisponde a 225 giornate di lavoro/anno.

- **Unità colturale:** appezzamento di suolo agricolo delimitato e sistemato ai fini di una determinata coltivazione agricola.
 - **Unità edilizia:** è l'unità organica costituita da un edificio, quale oggetto dominante, nonché dalla sua 'area di pertinenza' e dalle eventuali altre *pertinenze* (v.). L'area di pertinenza può anche essere limitata al solo sedime; in tal caso l'unità edilizia coincide con l'edificio.
 - **Unità fondiaria:** è l'unità organica costituita da un'area, o porzione di suolo, quale oggetto dominante, e dalle sue eventuali pertinenze (costruzioni accessorie, alberature, ecc.); l'area cioè non è edificata, oppure le eventuali costruzioni soprastanti hanno un carattere accessorio o pertinenziale rispetto all'area. Sono ad esempio unità fondiarie:
 - le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche 'lotti liberi' o 'lotti ineditati';
 - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili;
 - le *unità fondiarie agricole* (v.).
 - **Unità fondiaria agricola** (o unità poderale agricola o semplicemente **unità agricola**): è l'unità costituita dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.
 - **Unità idromorfologica elementare (U.I.E.):** unità territoriale di ordine gerarchico inferiore del bacino idrografico montano, utilizzata come unità territoriale di riferimento e rappresentante l'ambito di applicazione delle norme, indirizzi e interventi relativi al bacino montano.
 - **Versante:** porzione di U.I.E. delimitata da linee di spartiacque che ne circoscrivono l'idrologia superficiale.
 - **Viabilità forestale, piste di esbosco e di servizio forestale:** la viabilità che interessa o attraversa aree forestali, essendo a servizio e di utilità per la gestione e la sorveglianza di queste in modo esclusivo o largamente prevalente. Fanno parte della viabilità forestale le piste di esbosco e di servizio forestale. Per una definizione più estesa e una classificazione dei tipi di viabilità forestale si veda la definizione allegata alle Prescrizioni di massima e di polizia forestale approvate dal C.R. con atto 2354 del 1/03/1995.
 - **Vulnerabilità:** grado di perdita di uno o più elementi a *rischio* (v.) in caso di accadimento del fenomeno potenziale.
 - **ZSC:** Zone speciali di conservazione, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del 21/05/1992.
 - **ZPS:** Zone di protezione speciale, ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del 2/04/1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
2. Nella redazione degli strumenti urbanistici comunali l'uso della terminologia di cui al presente articolo, si presume riferirsi alle corrispondenti definizioni di cui al punto precedente.

TITOLO 2 - RAPPORTI CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 2.1 - Concorso del PTCP agli atti di pianificazione e programmazione sovraordinata

- 1.(D) Il PTCP disciplina il concorso della Provincia alla determinazione degli obiettivi, indirizzi e programmi d'intervento statali e regionali. In particolare provvede, in riferimento al proprio ambito di applicazione e di competenze, alla valutazione di coerenza territoriale e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle proprie scelte strategiche, nonché alla specificazione ed all'attuazione dei piani e programmi dello Stato e della Regione. Le previsioni contenute nel PTCP sono vincolanti per i pareri e le intese di cui all'Art. 81, commi 2, 3, 4, del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, nonché per le determinazioni concertate assunte mediante accordi di programma o conferenze di servizi in attuazione delle vigenti leggi generali e di settore.
- 2.(D) Il PTCP, nell'articolare sul territorio le linee di azione della programmazione regionale, determina il contributo della Provincia di Bologna all'integrazione e all'aggiornamento degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale.
- 3.(D) In particolare il PTCP:
- a) recepisce e integra, senza proporre modifiche, le previsioni del Piano Regionale Integrato dei Trasporti approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 1322 del 22/12/1999,
 - b) recepisce e integra, con variazioni cartografiche, le previsioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con la deliberazione del Consiglio Regionale 28/01/1993 n. 1338,
 - c) recepisce le previsioni dei Piani Territoriali dei Parchi regionali approvati ai sensi della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, i quali, per i territori cui ineriscono, costituiscono stralcio del PTCP e hanno efficacia di piano paesistico regionale. Tali piani, inerenti alle relative aree individuate nella tav. 1 del PTCP, sono:
 - Piano Territoriale del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa approvato con deliberazione della Giunta Regionale 04/12/1997 n. 2283 e deliberazione della Giunta Regionale 31/03/1998 n. 348;
 - Piano Territoriale del Parco storico regionale di Monte Sole approvato con deliberazione della Giunta Regionale 22/12/1997 n. 2506;
 - Piano Territoriale del Parco regionale del Corno alle Scale approvato con deliberazione della Giunta Regionale 15/02/1999 n. 134.Con riferimento ai territori disciplinati dai suddetti Piani, le disposizioni del PTCP trovano applicazione per le materie eventualmente non disciplinate dai Piani Territoriali dei Parchi stessi.
 - d) sviluppa le indicazioni programmatiche del Programma regionale di sviluppo agricolo, agroindustriale e rurale ai sensi dell'art. 13 della L.R. 15/1997.

- e) recepisce e integra il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (PTA), approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa regionale n. 40 del 21/12/2005.

Art. 2.2 – Definizione della procedura per la localizzazione di nuovi invasi.

- 1.(D) Gli invasi a basso impatto ambientale previsti per il risparmio idrico in agricoltura sono pianificati nel PTCP il quale verificherà la compatibilità ambientale e territoriale degli ambiti individuati per la loro localizzazione.
- 2.(D) La Provincia, in accordo con i Comuni interessati, può avviare procedure concertative volte all'individuazione di nuovi invasi.

Tale possibilità è subordinata alla approvazione a alla efficacia di uno specifico accordo di programma di cui alle disposizioni dettate dall'art. 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 integrate da quanto previsto all'art. 40 della L.R. 20/2000 ed in coerenza, ove necessario, con la pianificazione settoriale vigente in materia di attività estrattive.

Parte II - Tutela ed evoluzione dei sistemi ambientali, delle risorse naturali e storico culturali e sicurezza dai rischi ambientali

TITOLO 4 - TUTELA DELLA RETE IDROGRAFICA E DELLE RELATIVE PERTINENZE E SICUREZZA IDRAULICA

(questo titolo recepisce e integra gli artt. da 15 a 25 del PSAI, le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4, nonché gli artt. 17, 18, 34 e l'Elaborato M del PTPR)

Art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale (FTF)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti degli artt. 17 e 34 e dell'Elaborato M del PTPR, dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) **Definizione e individuazione.** Le fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree latitanti al reticolo principale, secondario, minore e minuto, nei tratti in cui nella tav. 1 non siano graficamente individuate "fascia di tutela fluviale" o "fasce di pertinenza fluviale", per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell'alveo attivo come definito all'art. 4.2 punto 1, stabilita come segue:

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale": 30 metri;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario": 20 metri;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore": 10 metri;
- nella restante parte del reticolo idrografico: 5 metri dal limite del corso d'acqua.

Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

Le presenti norme si applicano anche al reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto e non individuato nella cartografia di piano, nel quale la "fascia di tutela fluviale" viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna

della infrastruttura. Questa norma non si applica all'interno dei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi.

Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

- 2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua. In particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di rete ecologica di cui al Titolo 3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di tutela fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida di cui all'Allegato 1 della Relazione;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo;
- aree attrezzate per la balneazione;
- chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale, le attività ricreative e la balneazione.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

- 3.(P) **Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.** Nelle fasce di tutela fluviale, anche al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13.

4. **Attività agricole e forestali.**

(P) Nelle fasce di tutela fluviale, a distanza di 10 m. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto. E' ammessa la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati. Per le aree boscate si applicano in particolare le disposizioni di cui all'art. 7.2 punto 4.

(D) Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui,
- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili,
- impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo,

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;

- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6.(P) **Altri interventi edilizi ammissibili.** Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) gli interventi di recupero (v.) di costruzioni legittimamente in essere;
- b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere;
- c) ogni intervento edilizio:
 - sulle costruzioni legittimamente in essere qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale e finalizzato al miglioramento della fruibilità e alla valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale;
 - all'interno del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR;
- d) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
- e) realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali;
- f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003;

- g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data del 11 febbraio 2003, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei PRG con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 17 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione del Piano attuativo nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

Le previsioni urbanistiche di cui alla lettera g) possono essere interessate da varianti che consentano di migliorare sostanzialmente le condizioni di sicurezza idraulica o di migliorare significativamente l'inserimento paesaggistico e la tutela dell'ambiente fluviale. I provvedimenti di attuazione delle previsioni dei PRG di cui alla lettera g) e le varianti alle stesse, salvo che riguardino aree già edificate e salvo che si tratti di piani attuativi preventivi vigenti da prima del 27 giugno 2001, sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è subordinata all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento abilitativo, provvede a verificare l'adeguatezza e a introdurre le opportune prescrizioni.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di piano, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della loro vulnerabilità.

- 7.(P) **Complessi industriali preesistenti.** Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti agli impianti esistenti e con specificazione dei miglioramenti ambientali attesi. Previo parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, e previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, l'amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

8.(D) **Nuovi insediamenti in comuni montani minori.** Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nelle Unità di paesaggio della collina e della montagna, gli strumenti di pianificazione dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, sulla base di un accordo di pianificazione o con la procedura di un accordo di programma con la Provincia, possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, a condizione che:

- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di difesa idraulica;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

L'accordo di pianificazione o l'accordo di programma che preveda gli interventi di cui al presente punto è sottoposto al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Si applicano comunque anche a questi interventi le prescrizioni di cui al punto 11.

9.(D) **Complessi turistici all'aperto.** I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:

- a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree ricadenti entro il perimetro della piena bicentenaria, o soggette a fenomeni erosivi;
- b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a);
- c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere dentro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;
- d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone in cui ricadono, dovendo essere in ogni caso previsti: il

massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

- e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;
- f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);
- g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:
 - non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
 - sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.

Fino alla entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

10.(P) **Significativi movimenti di terra.** Ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di bonifica montana, va sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

11.(P) **Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee.**

Nelle fasce di tutela fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, come individuate nella tav.2B, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all'art. 5.3 e prevale la disciplina più restrittiva.

Inoltre, al fine di salvaguardare l'integrità del tetto dell'acquifero freatico e il mantenimento delle comunicazioni in essere tra acquifero e corso d'acqua, i RUE devono definire i limiti alla costruzione di vani interrati e la profondità massima dei piani di posa delle fondazioni che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).

12.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui al presente articolo, fatte salve quelle interne al TU o destinate ad essere urbanizzate e le strade necessarie a raggiungere gli insediamenti di cui ai precedenti punti 7 e 8, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione e restauro di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

13.(P) Sono indicate con la sigla FTF.RU. le aree all'interno delle quali ogni aggregato edilizio può costituire generalmente fattore di rischio elevato e nelle quali è necessaria una ristrutturazione urbanistica ai fini della riduzione del rischio;

Nelle aree campite come FTF.RU., per la loro collocazione in adiacenza ai corpi arginali, sono consentiti solo interventi sui fabbricati esistenti senza aumento di superfici e volumi utili.

I Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti in tali aree, a condizione che la nuova localizzazione, ancorché eventualmente ancora interna a tali aree, realizzi un assetto urbanistico e ambientale maggiormente rispondente agli obiettivi del presente piano. Tali interventi sono comunque subordinati al parere favorevole dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Art. 4.4 - Fasce di pertinenza fluviale (FPF)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

- 1.(P) **Definizione e individuazione (o campo di applicazione).** Le fasce di pertinenza sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le fasce di pertinenza fluviale sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

- 2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali. Esse possono assumere una valenza strategica per l'attuazione del progetto di rete ecologica di cui al Titolo 3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di pertinenza fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno di norma essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo;
- aree attrezzate per la balneazione e chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale e le attività ricreative.

La realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

3.(P) **Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili.** Nelle fasce di pertinenza fluviale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei punti 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 e 13 del precedente art. 4.3.

Oltre a quanto sopra è ammissibile:

- la realizzazione e l'ampliamento di campeggi e di attrezzature sportive, ricreative e turistiche;
- la destinazione di aree contermini al perimetro del territorio urbanizzato di centri abitati per nuove funzioni urbane, qualora si tratti di 'opere non diversamente localizzabili' (v.);
- la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti precisati nel successivo punto 4 e all'art. 14.4,

a condizione che:

- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni;
- gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di protezione dell'insediamento dalla piene;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore;

L'adozione degli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi che prevedono gli interventi di cui sopra è sottoposta al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Si applicano comunque anche a questi interventi le prescrizioni di cui al punto 11 dell'articolo precedente.

4.(P) **Gestione di rifiuti.** Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle seguenti, come definite all'art. 1.5:

- recupero di rifiuti speciali inerti presso impianti già in essere di lavorazione di inerti naturali, per una soglia dimensionale non superiore a 3000 t./anno e comunque entro i limiti temporali nei quali l'impianto è autorizzato, ai sensi del PIAE;

- operazioni di recupero ambientale con l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le caratteristiche chimico/fisiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- operazioni di stoccaggio e compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici, ovvero di rifiuti vegetali da coltivazioni agricole e scarti di legno non impregnato di cui al punto 16.1, lettere b), c), h), e l) dell'allegato 1, Sub-allegato 1 del D.M. 5/2/1998, nei limiti massimi di 1000 t./anno per ciascun impianto autorizzato;
- trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, nei limiti della capacità residua dell'impianto ed ai sensi dall'art. 36 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/1999 e succ. modificazioni;
- operazioni di ricondizionamento preliminare, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei fanghi prodotti da impianti di depurazione esistenti e trattamento negli stessi di rifiuti speciali prodotti da terzi, nei limiti della capacità depurativa residua dell'impianto preesistente.

Sono ammessi, ai fini della raccolta:

- il deposito temporaneo di rifiuti urbani anche in stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate;
- il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche collettivo purché previsto da specifici accordi di programma per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

5.(P) Nelle fasce di pertinenza fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, come individuate nella tav.2B, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all'art. 5.3.

Art. 4.8 - Gestione dell'acqua meteorica

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, in tutto il territorio non ricadente entro il perimetro dei bacini montani, come individuato nelle tavv. 2A e 2B, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque piovane per un volume complessivo di almeno 500 m³ per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. Tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena

Abbandonato, che è regolato dalle misure più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico “Navile-Savena Abbandonato”.

Nell’ambito della redazione dei PSC e dei POC, i sistemi di laminazione delle ABNC (v.) devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione, anche indiretta, nel corso d’acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall’Autorità idraulica competente (Regione o Consorzio di Bonifica), la quale stabilisce le caratteristiche funzionali di tali sistemi di raccolta e con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione.

Tali sistemi oltre a riguardare tutto il territorio interessato dai nuovi interventi urbanistici (v.) dovranno, d’intesa con l’Autorità idraulica competente, privilegiare la realizzazione di soluzioni unitarie a servizio di più ambiti o complessi insediativi.

I Comuni, mediante i propri strumenti urbanistici, garantiscono che la realizzazione dei sistemi di laminazione delle acque meteoriche individuati, sia contestuale alla realizzazione dei nuovi interventi urbanistici (v.). La realizzazione di tali sistemi dovrà essere finanziata o attraverso un contributo economico chiesto in misura proporzionale alle superfici impermeabilizzate, o ponendola direttamente a carico dei soggetti attuatori dei nuovi interventi.

I sistemi di laminazione delle ABNC dovranno preferibilmente essere costituiti da canali e zone umide naturali inseriti armonicamente nel paesaggio urbano ed integrati nei sistemi di reti ecologiche (v.), includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) (vedi allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). I sistemi di laminazione delle acque di pioggia ABNC (v.) previsti dovranno possibilmente includere soluzioni tecniche che consentano anche il riutilizzo per irrigazione di giardini, lavaggio strade, antincendio ed altri usi non potabili.

I Comuni interessati da “Piani Consortili Intercomunali” e dal “Piano stralcio di bacino”, previsti dalla “Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno” (Direttiva dell’Autorità di Bacino del 23 aprile 2008) e finalizzati alla sicurezza idraulica del territorio già urbanizzato, laddove possibile integrano tali piani con gli obiettivi e gli approfondimenti tecnici richiesti nei successivi punti 2 e 3.

I Comuni ricadenti all’interno del perimetro dei bacini montani, al fine di non incrementare gli apporti d’acqua piovana al sistema di smaltimento fognario, dovranno privilegiare il recapito delle acque meteoriche ABNC (v.) nella rete idrografica, includendo eventualmente anche sistemi naturali di trattamento e smaltimento delle ABC (v.) in alternativa alla loro deviazione in fognatura nera. I nuovi interventi urbanistici (v.) potranno prevedere soluzioni tecniche che consentano riutilizzi delle acque meteoriche per usi non potabili a servizio dell’intervento.

- 2.(P) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, elaborano specifici approfondimenti tecnici rivolti alla totalità del proprio

territorio, finalizzati a verificare le criticità, le potenzialità e le relative misure per ridurre il carico inquinante dovuto alle acque di prima pioggia e di dilavamento, ridurre le superfici impermeabili esistenti nel tessuto consolidato e di nuova formazione, recuperare quote di naturalità in ambiente urbano e diffondere “buone pratiche” di gestione, (vedi Allegati 1 e 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”).

3. (D) Mediante gli approfondimenti di cui al punto precedente i Comuni individuano e adottano soluzioni tecniche riguardanti i sistemi di laminazione, la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori, i sistemi di drenaggio urbano (sdoppiamento delle reti, canali filtranti (v.), coperture verdi (v.), parcheggi drenanti, pavimentazioni permeabili (v.), riapertura di canali, zone umide a parco, ecc...) vedi all' Allegato 1 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”, e individuano soluzioni volte ad un trattamento delle ABC (v.) (ad esempio fitodepurazione) secondo le indicazioni dell'allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” e dalle Linee Guida attuative della Del.G.R. 286/2005”. Tali soluzioni saranno da adottare negli interventi: nuovi, di riqualificazione e di manutenzione urbana.
- 4 (D) Al fine di contenere la crescita di superfici impermeabili, oltre ai limiti stabiliti nei successivi punti 5 e 6, i Comuni definiscono nel RUE forme di incentivazione economica da applicare in sede di rilascio dei titoli abilitativi e da quantificare in misura proporzionale alla superficie dell'intervento mantenuta o resa permeabile. Il computo della superficie permeabile potrà comprendere: pavimentazioni permeabili (v.), coperture verdi (v.), superfici impermeabili già compensate da sistemi di accumulo e riuso dell'acqua meteorica e una riduzione del valore della superficie impermeabile in misura di 1 m² ogni 50 litri di volume di accumulo e riuso dell'acqua meteorica realizzato.
5. (P) Gli ambiti per i nuovi insediamenti e gli ambiti da riqualificare ai sensi della LR 20/00, ricadenti nelle zone di protezione di cui all'art. 5.2 dovranno comunque garantire, laddove richiesto, le superfici permeabili previste all'art. 5.3.
6. (P) Le nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3) ovunque localizzate, dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.). Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazioni o dai nuovi interventi edilizi.
7. (P) In tutto il territorio non ricadente entro il perimetro dei bacini montani, come individuato nelle tavv. 2A e 2B, l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune ed è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m³ per ogni ettaro

di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente punto, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente punto, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.

TITOLO 5 - TUTELA DELLA QUALITÀ E USO RAZIONALE DELLE RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE

Art. 5.1 Obiettivi di qualità delle acque

1. (P) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità ambientale delle acque:
 - a. Obiettivi per i Corsi d'acqua: entro Dicembre 2016 la qualità dei corsi d'acqua dovrà raggiungere lo "stato ambientale del Corso d'Acqua" (SACA) buono o sufficiente, così come individuato per ciascuna stazione di controllo nell' Allegato B delle presenti Norme.
 - b. Obiettivi per le acque sotterranee: entro Dicembre 2016, tutte le stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, dovranno raggiungere lo stato buono, a meno che non presentino lo stato particolare.
 - c. Obiettivi di riduzione dei carichi di nutrienti sversati in aree sensibili: in attuazione dell'art 27 delle norme del PTA (v.), entro Dicembre 2016, i depuratori della provincia di Bologna dovranno concorrere all'obiettivo regionale di riduzione del 75% dei carichi di azoto e fosforo sversati nei bacini idrografici afferenti all'area costiera adriatica.
2. (D) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione d'uso:
 - a. Obiettivi per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: entro Dicembre 2016 le acque destinate all'uso potabile rilevate in tutte le 9 stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, incluse quelle non ricadenti sul territorio della Provincia, dovranno raggiungere la classificazione A2 così come definita dall'allegato 2 parte III del D.Lgs 152/06 e successive modifiche.
 - b. Obiettivi per le acque destinate alla vita dei pesci: Le acque dolci idonee alla vita dei pesci, designate con Delibera di C. P. n. 98 del 09/09/2002, n. 47 del 03/06/2003 e n. 89 del 28/09/2004 e descritte nell'allegato B alle presenti Norme devono avere parametri di qualità conformi a quanto disposto dall'allegato 2 Parte III Tab.1B del D.Lgs.152/06 e successive modifiche. Il suddetto elenco può essere integrato e/o modificato senza che ciò comporti variazioni al PTCP a seguito dell'attività svolta dalla Provincia per il controllo ed aggiornamento della qualità delle acque idonee alla vita acquatica.

Art. 5.2 Aree sottoposte a particolare tutela

1. (P) Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:

- “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” (punto 2), corrispondenti alle “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei” del 1° comma dell’Art. 28 del PTPR.
 - “aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano” (punto 6)
 - “Zone vulnerabili da nitrati” (punto 7)
2. (P) In recepimento del PTA (v.) le “zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” si identificano a loro volta in:
- “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” (punto 3),
 - “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” (punto 4)
 - “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (punto 5)
3. (P) Le “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell’alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d’acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all’art. 28.

Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- Aree di ricarica di tipo A (di cui all’art. 5.3 punto 2)
aree caratterizzate da ricarica diretta della falda: generalmente presenti a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.
- Aree di ricarica di tipo B (di cui all’art. 5.3 punto 3)
aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.
- Aree di ricarica di tipo C (di cui all’art. 5.3 punto 4)

aree caratterizzate da scorrimento superficiale delle acque di infiltrazione: sono presenti in continuità alle zone A e B, morfologicamente si identificano come il sistema di dilavamento e scorrimento delle acque superficiali dirette ai settori di ricarica, la loro importanza dipende dalle caratteristiche litologiche, di acclività e dal regime idrologico della zona.

- Aree di ricarica di tipo D (di cui all'art. 5.3 punto 5)

aree di pertinenza degli alvei fluviali dei fiumi Samoggia, Lavino, Reno, Savena, Idice, Sillaro e Santerno: tipiche dei sistemi in cui acque sotterranee e superficiali risultano connesse mediante la presenza di un "limite alimentante", ovvero dove la falda riceve un'alimentazione laterale.

4. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" sono riportate nella Tavola 2B. Tali zone sono state delimitate prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" (unità geologiche sede dei principali acquiferi sfruttabili per uso idropotabile di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale") e in esito degli approfondimenti condotti ai sensi dell' art. 48, comma 2, delle norme del PTA (v.).

Tali zone comprendono:

- Aree di ricarica (di cui all'art. 5.3 punto 6)

le aree con significativi movimenti verticali di massa idrica di falda; queste si delimitano a partire dall'individuazione dei complessi idrogeologici permeabili, costituiti da formazioni litoidi e/o accumuli detritici, eventualmente interconnessi per quanto riguarda la circolazione idrica nel sottosuolo;

- Sorgenti: di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale", suddivise in captate e non captate ad uso acquedottistico;

- Aree di alimentazione delle sorgenti – certe (di cui all'art. 5.3 punto 6)

Aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse;

- Zone di riserva (di cui all'art. 5.3 punto 6)

comprese nelle aree di ricarica, individuate come aree di alimentazione di sorgenti interessanti per il consumo umano o semplicemente come settori delle idrostrutture su cui promuovere la ricerca di questo tipo di sorgenti;

- Terrazzi alluvionali (di cui all'art. 5.3 punto 6) depositi alluvionali di forma tabulare e spessore variabile, la cui granulometria è quanto mai eterogenea, ghiaie, sabbie, limi, la cui messa in posto e organizzazione è condizionata dal regime idraulico e dalla capacità di trasporto della corrente alluvionale.

- Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte (di cui all'art. 5.3 punto 7)

Aree di ricarica delle sorgenti captate ad uso acquedottistico intese come i bacini idrogeologici delle sorgenti stesse meritevoli di approfondimenti;

- Aree con cavità ipogee (di cui all'art. 5.3 punto 8)

aree di ricarica con vie preferenziali di rapida infiltrazione diretta.

Nell'individuazione delle Sorgenti, delle relative Aree di alimentazione (sia certe che incerte) nonché delle relative zone di rispetto (di cui al successivo punto 6) sulla base di specifici approfondimenti idrogeologici coerenti con le metodologie adottate dalla Provincia e sulla base di aggiornamenti relativi alla reale sussistenza delle captazioni, i Comuni possono proporre modifiche alla cartografia provinciale senza che tali modifiche comportino procedura di Variante al PTCP. Nell'ambito dell'approvazione dei piani comunali, o delle relative varianti, le modifiche saranno valutate ed eventualmente recepite nel PTCP.

5. (P) Le "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (di cui all'art 5.3 punto 9) sono riportate nella Tavola 2B e identificano le zone di protezione relative alle captazioni ad uso idropotabile poste sui corpi idrici superficiali.
6. (D) In assenza delle specifiche modalità di delimitazione e relative disposizioni da definirsi mediante Direttiva regionale, le "aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (di cui all'art. 5.3 punto 10), devono essere delimitate dai PSC, sia per i pozzi che per le sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico.

All'interno delle aree di salvaguardia si riconoscono:

- la zona di tutela assoluta, che deve circondare il punto di presa con un'estensione di raggio minimo di 10 m;
- la zona di rispetto, può essere definita:
 - secondo il criterio geometrico, dall'area ricadente entro un raggio minimo 200 metri;
 - secondo il criterio temporale, dalla determinazione dell'isocrona, in regime di massima portata, pari a 365 o 180 giorni, in relazione alla situazione locale di vulnerabilità e di rischio della risorsa, per la zona di rispetto allargata e pari a 60 giorni per la zona di rispetto ristretto;
 - secondo il criterio idrogeologico, applicabile solo in caso di acquifero confinato, dalla dettagliata ricostruzione idrogeologica dell'acquifero e delle sue aree di alimentazione.
 - secondo un criterio "altimetrico". In attesa della Direttiva regionale di cui sopra, nella Tavola 2B è riportata la proposta di perimetrazione delle zone di rispetto di sorgenti e pozzi secondo tale metodologia.

Qualora risultassero necessarie modifiche per l'adeguamento alla Direttiva regionale, queste saranno introdotte nel presente Piano senza che ciò comporti variante allo stesso.

Nella Tavola 2B sono inoltre individuate in maniera distinta le sorgenti d'acqua non captate ad uso acquedottistico per le quali, in funzione del loro specifico

utilizzo e per il loro particolare valore ambientale, storico e culturale, i Comuni possono prevedere particolari zone e forme di tutela.

7. (D) Le zone vulnerabili da nitrati, in attesa della revisione da parte della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 33 delle norme del PTA (v.), corrispondono a quelle individuate dalla Regione con Delibera di C.R. 570/97. Su tali zone vigono le disposizioni previste nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96).

Art. 5.3 Norme per la tutela delle Aree di cui all'art. 5.2

1. (D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.

Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.

2. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo A:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti. Non è inoltre consentita la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti;
- non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli scolmatori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:

- le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
- non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente in zona A, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
3. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:
- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
4. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo C:
- le attività agrozootecniche (lagunaggio e spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
 - l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.
5. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo D:
- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
 - non è consentito il lagunaggio dei liquami prodotti da allevamenti zootecnici al di fuori di appositi lagoni di accumulo impermeabilizzati con materiali artificiali;
 - non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
 - non è consentita la realizzazione di nuove discariche e/o di impianti per il trattamento e/o lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza;

- non è consentito l'utilizzo di fluidi scambiatori di calore potenzialmente inquinanti e/o tossici per le acque sotterranee, utilizzati al fine del riscaldamento/raffreddamento di ambienti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
 - le attività estrattive vanno finalizzate prioritariamente al recupero idraulico al fine di ripristinare e favorire il rapporto fiume-falda;
- non sono ammessi ambiti per i nuovi insediamenti in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano. Sono fatte salve le previsioni dei PSC approvate prima dell'adozione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.). A tali previsioni andrà applicata la normativa della Area di ricarica tipo A (di cui al punto 2);
- gli ambiti da riqualificare o interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano dovranno preferire soluzioni volte al trasferimento delle superfici esistenti al di fuori della zona di tipo D, mediante perequazione urbanistica; in alternativa dovranno presentare le medesime prestazioni richieste agli ambiti da riqualificare presenti in zona di tipo A (punto 2);
- sono ammessi i medesimi interventi edilizi consentiti nelle "Fasce di Tutela Fluviale" (Art. 4.3) fatta eccezione per i seguenti:
 - realizzazione di annessi rustici aziendali e interaziendali e di altre strutture anche se strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale
 - interventi sui complessi industriali preesistenti definiti all'art. 4.3 punto 7.
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

6. (P) Relativamente alle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” valgono le seguenti disposizioni:

All'interno delle “Aree di ricarica”:

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III delle NTA);
- lo svolgimento delle attività estrattive in tutte le loro fasi deve avvenire in modo tale da salvaguardare le risorse idriche sotterranee, indipendentemente dal loro stato di utilizzo, con particolare riguardo per i settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze di aree di alimentazione delle sorgenti garantendo la mancanza di interferenze con le aree di possibile alimentazione medesime;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi. La realizzazione di discariche (di rifiuti pericolosi e non) è comunque vietata nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti;
- nei settori delle aree di ricarica situati a monte o nelle adiacenze delle aree di alimentazione delle sorgenti, la realizzazione di trasformazioni d'uso che diano origine ad attività potenzialmente inquinanti è subordinata agli esiti di approfondimenti relativi all'eventuale interferenza con le aree di alimentazione delle sorgenti; nel caso di attività produttive è comunque prescritta l'adozione di misure volte ad evitare la percolazione di inquinanti nel sottosuolo;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno delle aree di alimentazione delle sorgenti utilizzate per il consumo umano, “Aree di alimentazione delle sorgenti - certe”:

- non è ammesso lo spandimento di reflui di allevamento o di fanghi di depurazione;
- non possono essere localizzate attività estrattive;
- non è ammessa la localizzazione di discariche ed impianti di trattamento di rifiuti pericolosi e non;
- le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifici indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee;
- la ricerca di nuove captazioni o l'implementazione dell'uso di quelle esistenti si svolge in queste aree, secondo dei criteri che approfondiscano l'aspetto

quantitativo (a salvaguardia delle captazioni già in atto e del naturale rinnovamento della risorsa) e qualitativo;

- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno delle Aree di alimentazione delle sorgenti - certe, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;

All'interno delle "Zone di riserva":

le perimetrazioni individuate in tav 2B riportano le zone potenzialmente sfruttabili per captazioni ad uso idropotabile da realizzare nell'ambito degli interventi programmati dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008). Così come definito all'Art. 47 co.7 delle NTA del PTA (v.), qualora nel Piano d'Ambito rientrino effettivamente tali opere di captazione, alle "Zone di riserva" saranno da applicarsi le misure di tutela delle "Zone di rispetto delle sorgenti" di cui al successivo punto 10. In caso contrario o in assenza di determinazioni da parte del Piano d'Ambito le "Zone di riserva" sono da assoggettare alla disciplina delle "Aree di alimentazione delle sorgenti - certe".

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

All'interno dei "Terrazzi alluvionali"

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7.
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione di detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche riferite a Piani Urbanistici attuativi non ancora convenzionati) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua

sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,

- non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- all'interno delle porzioni di "terrazzi alluvionali" che non rientrano in fascia di tutela e pertinenza fluviale (art. 4.3 e 4.4), gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente all'interno dei terrazzi, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
7. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare specifici approfondimenti idrogeologici relativi alle "Aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" volti a verificare l'effettivo areale di alimentazione della sorgente. Qualora tale studio dimostri che l'areale individuato non corrisponda ad un'area di alimentazione, valgono le disposizioni vigenti sulle "aree di ricarica" di cui al precedente punto 6. Fino all'elaborazione di detto studio le "aree di alimentazione delle sorgenti – incerte" individuate nella tavola 2B sono equiparate alle "aree di alimentazione delle sorgenti – certe".
8. (D) I Comuni in sede di redazione o adeguamento dei PSC, dovranno provvedere ad elaborare appositi approfondimenti geologici relativi ai punti individuati come "Cavità ipogee" nella Tavola 2B. Laddove in corrispondenza di tali punti siano

individuare effettivamente aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, i Comuni provvederanno a disporre su tali aree l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle sorgenti di cui al successivo punto 10.

9. (P) Relativamente alle “zone di protezione di captazioni delle acque superficiali” (Art. 5.2 punto 5) valgono le seguenti disposizioni:

- non è consentito lo spandimento di liquami zootecnici;
- non è consentita la realizzazione di nuove discariche per lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi genere e provenienza con l'esclusione delle discariche per rifiuti inerti;
- si realizzano con massima priorità gli interventi di manutenzione straordinaria delle reti fognarie o di separazione delle reti miste previsti dal Piano d'Ambito e gli interventi volti a ridurre l'impatto degli sfioratori previsti dal Piano di Indirizzo di cui all'articolo 5.4 punto 7;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
 - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
 - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;
- l'insediamento di nuove attività industriali (comprese le previsioni urbanistiche non attuate) è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - non sia presente uno stato di contaminazione delle acque sotterranee,
 - sia possibile il collettamento in fognatura nera delle acque reflue di lavorazione,
 - l'eventuale prelievo da falda sia verificato alla luce di una compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, oltre a quanto disposto ai sensi del successivo art. 5.9, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di conoide interessata o porzione di essa, le tendenze evolutive della falda (piezometria) nel tempo e gli effetti del prelievo,
 - non siano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;
- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 25% della superficie territoriale ricadente

all'interno delle zone oggetto del presente punto, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva e commerciale, e pari almeno al 45% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme;
- non sono consentite nuove derivazioni, escluso per l'uso potabile, secondo i criteri che la Provincia adotterà mediante uno specifico documento d'indirizzo, come riportato all'Art. 5.9.

10.(P) All'interno delle "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (Art. 5.2 punto 6), in attesa di specifica disciplina regionale, valgono le seguenti disposizioni:

- Nelle zone di tutela assoluta dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico possono insediarsi esclusivamente l'opera di presa e le relative infrastrutture di servizio, con esclusione di qualsiasi altra attività non inerente all'utilizzo, manutenzione e tutela della captazione;
- Nelle zone di rispetto dei pozzi e delle sorgenti d'acqua captate ad uso acquedottistico è vietato:
 - a) dispersione o scarico di fanghi o di acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi salvo un impiego pianificato;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave;

- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla protezione delle caratteristiche quali quantitative della risorsa idrica;
- h) gestione dei rifiuti;
- i) stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
- k) pozzi e condotte disperdenti;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.

Nelle zone di rispetto inoltre, le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifiche indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee.

Nelle more della Direttiva regionale di cui all'art 5.2 punto 6, per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

- 11.(P) Nelle stesse aree di cui al punto 10, gli insediamenti, nuovi o esistenti, dovranno dotarsi di reti fognarie di tipo separato, distinte per le acque nere e per le acque bianche; per la rete delle acque nere le tubazioni, i pozzetti, le fosse biologiche, e le altre componenti della rete devono essere alloggiati in manufatti a tenuta, ispezionabili e dotati di idonee caratteristiche meccaniche.

Art. 5.4 Misure per la riduzione dei carichi di acque reflue urbane

1. (D) Tutti gli scarichi di pubblica fognatura dovranno adeguarsi alle condizioni di trattamento previste dalla D.G.R. 1053/2003 e D.G.R. 2241/2005 nei tempi dettati dal PTA (v.).

I sistemi di trattamento basati sulla fitodepurazione saranno progettati e realizzati coerentemente con le specifiche tecniche contenute nell'allegato 4. Gli interventi di cui sopra saranno inseriti nel Piano d'Ambito. Il trattamento adeguato dovrà essere funzione sia degli A.E. dell' agglomerato (v.) che delle condizioni ambientali (condizione del corpo idrico ricevente) ed igienico-sanitarie (presenza di abitazioni o edifici commerciali/artigianali nelle immediate vicinanze).

2. (D) Quando l'adeguamento dell'agglomerato (v.) viene ottenuto attraverso una separazione della rete o un nuovo collettore, i titolari degli scarichi originati dai singoli fabbricati sono tenuti all'allaccio alla pubblica fognatura, tranne casi

particolari dovuti all'impossibilità tecnica o al bilancio negativo del rapporto costi-benefici. A tal fine i Comuni possono predisporre specifiche Ordinanze per l'allaccio corretto, secondo quanto previsto dal regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3. (D) Gli interventi previsti dal Piano d'Ambito e riguardanti: a) la realizzazione di nuovi depuratori, b) il collettamento di aree non servite ad impianti esistenti, c) l'adeguamento, ampliamento, ricostruzione e in generale il miglioramento dell'efficacia dei depuratori esistenti; dovranno essere coerenti con le priorità individuate al capitolo 3.3 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" e in particolare:
 - dare priorità agli interventi con i migliori rapporti costo/efficacia di rimozione (anche nel confronto con le misure riguardanti gli scolmatori);
 - realizzare preferibilmente sistemi di trattamento locale e decentrato – anche usando soluzioni tecniche a minima manutenzione come la fitodepurazione – restituendo gli scarichi trattati alla circolazione superficiale locale ed evitando di concentrare gli scarichi, a meno di motivate valutazioni che dimostrino il migliore rapporto costi/efficacia di altre soluzioni.
4. (D) Qualora, in seguito a nuove urbanizzazioni all'interno di un agglomerato (v.) esistente, si rendesse necessario l'adeguamento della rete fognaria anche esterna alla nuova urbanizzazione, le spese per l'adeguamento della rete fognaria e degli impianti di depurazione dovuto al carico proveniente dalla nuova urbanizzazione sono a carico del lottizzante.
5. (D) Al fine di garantire la coerenza tra pianificazione urbanistica ed il Servizio Idrico Integrato (SII) i Piani Strutturali Comunali e le varianti agli strumenti vigenti che introducano potenzialità o previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico sulle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, dovranno essere corredati di parere dell'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008). Tale parere conterrà:
 - una valutazione sulla opportunità della localizzazione delle aree di trasformazione urbanistica in relazione alle infrastrutture del SII;
 - indicazioni tecniche sulle infrastrutture da realizzare nelle aree di trasformazione urbanistica per la corretta gestione del Servizio idrico integrato;
 - valutazioni economiche sul recupero dei costi a carico del servizio idrico integrato, anche ricorrendo, ai sensi dell'art.9 Direttiva UE 2000/60, alla rivalsa sugli utenti finali, attraverso costi aggiuntivi rispetto alle tariffe.
6. (D) Considerato il carico rilevante proveniente dagli scarichi degli edifici/nuclei sparsi, tutti gli scarichi domestici (e assimilati) non recapitanti in pubblica fognatura devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato da individuarsi tra le seguenti tipologie:

- Degrassatore, Fossa Imhoff e subirrigazione o subirrigazione con drenaggio prevista dalla D.G.R 1053/2003 Tab.A, punto 10, da realizzarsi come indicato dalla Delibera C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977;
 - Degrassatore, Fossa Imhoff e Fitodepurazione, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato 4 alla "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale"
7. (P) Entro 12 mesi dalla pubblicazione delle linee guida per la redazione dei Piani di Indirizzo definiti ai sensi dell'art. 3.6 della DGR 286/05 la Provincia, di concerto con l'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008) e la collaborazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato, approva il Piano di Indirizzo (di cui all'art. 28 delle norme del PTA (v.)) per il contenimento del carico delle acque di prima pioggia, che individua gli interventi per la riduzione del carico proveniente dagli scolmatori delle reti miste e dalle reti per acque meteoriche in ambito urbano. Gli interventi di cui sopra saranno inseriti nel Piano d'Ambito e dovranno essere recepiti nel POC, comportando eventualmente variante.
8. (P) Il Piano di riutilizzo (di cui all'art.72 delle norme del PTA (v.)) viene elaborato dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008), congiuntamente ai titolari degli impianti di depurazione e delle reti di distribuzione in accordo con l'Autorità di bacino, con gli Enti locali e gli Enti pubblici a diverso titolo coinvolti, e con i rappresentanti delle categorie interessate al riutilizzo.
- Detto Piano di riutilizzo dovrà prevedere l'analisi di fattibilità del riutilizzo di almeno il 50% delle portate scaricate dai depuratori citati nella "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" al paragrafo 3.3.3. Tali analisi di fattibilità devono prevedere, per ciascuno degli impianti sopracitati diverse alternative di intervento che prendano in considerazione – integrate con il riuso per usi irrigui, industriali e civili - anche soluzioni di riuso per produzione di biomassa forestale, per colture "no-food", per la creazione ex novo di ecosistemi e zone umide fruibili. Qualora la qualità delle acque degli scarichi risulti non compatibile con il riuso (D.Lgs 185/03 o eventuali successive modificazioni) i piani dovranno prevedere le misure necessarie per raggiungere la qualità sufficiente al riuso mediante diluizione con acque superficiali o l'adeguamento degli impianti e della rete fognaria in modo da rendere compatibile il riuso.
9. (D) Gli interventi previsti dai Piani di riutilizzo vengono inseriti nella programmazione del Piano d'Ambito con priorità per il riuso di una parte della portata in uscita dal depuratore di Bologna Corticella e Imola Santerno entro il 2016.

Art. 5.5 Misure per la riduzione dei carichi industriali

1. (D) L'autorità competente in sede di rilascio di autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale o suolo, valuta la compatibilità degli scarichi industriali con il raggiungimento degli obiettivi di qualità sui corpi idrici superficiali e sotterranei ricettori.

2. (l) All'interno delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" di cui all'articolo 5.2, e/o qualora il recapito avvenga in acque drenanti in corpi idrici significativi o di interesse, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità, la Provincia può prescrivere limiti di concentrazione più restrittivi di quelli stabiliti dalla normativa nazionale e regionale o altre specifiche misure di mitigazione degli impatti.
3. (l) Qualora lo scarico risulti di portata eccessiva rispetto alle portate del corpo idrico recettore, nel caso in cui il titolare dello scarico sia anche titolare di una concessione di derivazione o di estrazione dal sottosuolo di acque, la Provincia potrà richiedere alla Regione la revisione della concessione o prevedere una diversa destinazione dello scarico.
4. (l) I titolari di scarichi industriali recapitanti in pubblica fognatura, che presentino concentrazioni adeguate allo scarico in acque superficiali, e compatibili con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale previsti per i corpi recettori, possono richiedere all'autorità competente l'autorizzazione allo scarico in acque superficiali.

Art. 5.6 Misure per la riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque meteoriche

1. (P) Per tutti gli interventi urbanistici deve essere prevista la separazione tra acque bianche contaminate ABC (v.) e acque bianche non contaminate ABNC (v.) e la loro gestione secondo quanto previsto dal documento tecnico regionale "Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della Del.G.R 286/2005". Prescrizioni più restrittive potranno derivare dalle valutazioni igienico-sanitarie e ambientali.
2. (D) In coerenza e ad integrazione di quanto disposto dall'art. 4.8, per tutti gli interventi urbanistici, i Comuni devono definire le modalità per lo smaltimento delle ABC (v.) e delle ABNC (v.) individuando la migliore destinazione tra quelle indicate al punto seguente.
3. (D) Le ABC (v.) sono equiparate ad acque di scarico, soggette ad autorizzazione allo scarico, e destinate in ordine preferenziale:
 - a) Rete fognaria separata (condotta per le acque nere) previo parere favorevole del gestore del Servizio Idrico Integrato (SII). Il Gestore può richiedere l'adozione di un sistema di laminazione.
 - b) Rete fognaria unitaria previo parere favorevole del gestore del SII. Nel qual caso il gestore può richiedere un trattamento preliminare oltre alla laminazione.
 - c) Corpo idrico superficiale previo trattamento naturale estensivo in loco realizzato secondo le specifiche tecniche fornite dalle "Linee Guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della Del.G.R 286/2005" o dalle "Linee Guida di Sistemi naturali estensivi per il trattamento delle acque di prima

pioggia” (allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”).

- d) Rete fognaria separata (condotta per le acque bianche) previo parere favorevole del gestore del SII, solo nel caso non sia possibile lo smaltimento in alcuno dei precedenti recapiti e solo per le acque di prima pioggia (caso 1 - Del.G.R 286/2005) previo trattamento di cui alla precedente lettera c). Sono escluse le acque reflue di dilavamento (caso 2 - Del.G.R 286/2005).
- e) Suolo nelle zone non servite da rete fognaria e ove non presenti corpi idrici superficiali, previo trattamento in loco realizzato secondo le specifiche tecniche fornite dalle linee guida regionali Del.G.R.286/05 e Del.G.R.1860/06 e dal Piano di indirizzo (di cui all’Art. 5.4 punto 7).

Le ABNC (v.) sono equiparate ad acque meteoriche non soggette a vincoli o prescrizioni ai sensi della Del.G.R 286/2005 e Del.G.R 1860/2006 e recapitate in ordine preferenziale:

- a) Serbatoi di accumulo per il riutilizzo per usi non potabili (irrigazione, lavaggio superfici esterne, scarico WC, ecc.), salvo diverso parere igienico-sanitario.
 - b) Nella rete idrografica, nel rispetto di quanto previsto all’art.4.8 e di eventuali ulteriori prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici.
 - c) Suolo ove possibile in relazione alle caratteristiche del suolo.
 - d) Rete fognaria separata (condotta per le acque bianche) nelle zone servite direttamente da questo servizio, previo parere positivo del gestore del SII.
 - e) Rete fognaria unitaria solo nel caso in cui non siano possibili le soluzioni precedenti e previo parere positivo del gestore del SII.
- 4.(D) Nelle nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3), al fine di ridurre il carico inquinante dovuto ai solidi sospesi, anche in assenza di sostanze pericolose, le ABNC (v.) prima dello smaltimento secondo le modalità previste al precedente punto 3, sono sottoposte a trattamento naturale estensivo in loco realizzato secondo le specifiche tecniche fornite dalle “Linee Guida di Sistemi naturali estensivi per il trattamento delle acque di prima pioggia” (allegato 7 alla “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”).
5. (P) Per tutti gli interventi urbanistici in cui si originano acque meteoriche da smaltire attraverso la pubblica fognatura nera e mista, la realizzazione di interventi di riduzione dell’inquinamento veicolato dalle acque di prima pioggia (trattamento delle portate sfiorate, adeguamento degli scolmatori, separazione di reti) dovrà essere prevista dal Piano di Indirizzo e inserita nel Piano d’Ambito. L’attuazione potrà avvenire direttamente a carico dell’attuatore.
6. (I) In conformità a quanto disposto dalla Del.G.R. 286/2005, le opere stradali ad esclusione delle strade locali, e le pavimentazioni impermeabili realizzate nell’ambito di interventi urbanistici, a meno di difficoltà tecniche che rendano

impossibile il ricorso a tali soluzioni, dovranno prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche costituiti da “canali filtranti” eventualmente integrati da bacini di ritenzione (vedi allegato 1 scheda 4 della “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”); i parcheggi dovranno essere drenanti (vedi allegato 1 scheda 4 della “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale”). L'eventuale impossibilità di ricorrere a tale soluzioni dovrà essere dimostrata da una relazione tecnica da allegare alla domanda di permesso di costruire.

7. (D) I sistemi di gestione delle acque di prima pioggia consistono in:

- realizzazione di manufatti (vasche di prima pioggia) adibiti alla raccolta e al contenimento delle acque di prima pioggia, che ad evento meteorico esaurito saranno inviate gradualmente agli impianti di trattamento, ovvero sistemi di trattamento in continuo delle ABC;
- adozione di accorgimenti tecnico-gestionali finalizzati all'utilizzazione spinta della capacità d'invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché l'utilizzo d'invasi aggiuntivi idonei allo scopo;
- adozione di specifiche modalità gestionali del sistema viario finalizzate a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio il lavaggio periodico delle strade in condizioni di tempo asciutto (anche in affiancamento ai precedenti);

una maggiore articolazione dei sistemi di gestione è riportata nella DGR 1860/2006.

8. (P) Per gli agglomerati con oltre 20.000 Abitanti Equivalenti (AE) che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), devono essere predisposti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia che consentano una riduzione del carico inquinante ad esse connesso non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante; al 2016 tale riduzione di carico deve essere non inferiore al 50%.

9. (P) Per gli agglomerati con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 AE, che scaricano in corpi idrici superficiali, e per i quali è individuata la presenza di scaricatori di piena a più forte e significativo impatto rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore (art. 28 comma 3 delle norme del PTA), i sistemi di gestione delle acque di prima pioggia devono consentire, al 2016, una riduzione del carico inquinante non inferiore al 25% di quello derivante dalla superficie servita dal reticolo scolante.

10. (I) Potranno essere previsti sistemi di gestione delle acque di prima pioggia anche per agglomerati di minor dimensione, i cui scarichi sono ricadenti in zone di protezione, di cui all'art. 5.2, nonché per ulteriori agglomerati, al fine di conseguire obiettivi di qualità a livello locale, nel reticolo idrografico secondario, anche in ragione della destinazione irrigua dei recettori.

11 (D) Gli interventi relativi alle misure descritte ai precedenti commi 8, 9 e 10 sono contenuti nel Piano d'Indirizzo di cui all'art. 5.4 comma 7.

12 (D) Nel territorio del bacino del Torrente Samoggia, i canali di sgrondo e i fossi stradali devono essere progressivamente adeguati al fine di garantire la massima autodepurazione delle acque e le migliori condizioni ecologiche del territorio. L'esecuzione di tali adeguamenti deve essere subordinata al nulla-osta del Comune competente per territorio.

Gli interventi più idonei per potenziare l'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali devono attenersi ai contenuti specifici della "Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia di vegetazione riparia, per la manutenzione del substrato dell'alveo e per il potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali" (di cui alla delibera n.1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 5.7 Riduzione alla fonte dei carichi diffusi

1. (D) Alla riduzione dei carichi diffusi di origine agricola concorre l'applicazione del PdA (Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola) della Regione Emilia-Romagna (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n.96). L'attuazione del PdA viene monitorata dalla Provincia (Servizio Agricoltura) a cui devono essere presentate le Comunicazioni degli spandimenti. Al fine di valutare gli effetti ottenuti dalle politiche agroambientali in termini di riduzione dei carichi di fertilizzanti e antiparassitari, la Provincia (Servizio Agricoltura), di concerto con l'ARPA, effettua una stima dei consumi di fertilizzanti ed antiparassitari applicati sul territorio provinciale.

2. (P) I Comuni, in sede di rilascio di permessi di costruire o di ristrutturazione di insediamenti o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, rilasciano l'agibilità solo a seguito della realizzazione di sistemi di trattamento individuale dei reflui domestici coerenti con le misure di cui al precedente art. 5.4 punto 6.

3. (P) Alla riduzione dei carichi diffusi contribuisce l'applicazione della misura 2.1.4 del PRSR per la creazione di siepi per la riduzione e contenimento del fenomeno di trasporto dei nutrienti ai copri idrici superficiali. Gli interventi finanziati secondo tali misura dovranno essere realizzati secondo gli schemi progettuali riportati nell'allegato 5 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale".

4. (D) Nell'ambito del territorio del bacino montano del Torrente Samoggia, con riferimento ai corsi d'acqua del reticolo idrografico come indicati negli elaborati di piano del Titolo 4, a partire dal ciglio della sponda del corso d'acqua deve essere realizzata e/o mantenuta, sia in sinistra che in destra idrografica, una

fascia di vegetazione riparia (v.) larga almeno 10 metri, comprendente specie erbacee, arbustive ed arboree.

Per i corsi d'acqua Lavino, Samoggia e Ghiaia di Serravalle costituiscono riferimento per l'adeguamento e/o la realizzazione e/o il mantenimento della fascia di vegetazione riparia le specifiche indicazioni riportate nell'Allegato Tecnico A del Titolo III del Piano Stralcio per il bacino del Torrente Samoggia Aggiornamento 2007.

Una fascia riparia con spiccata valenza "tampone" (v.) deve essere realizzata e/o mantenuta dai titolari della proprietà dei terreni e dall'Autorità idraulica per i terreni demaniali quando i terreni a ridosso del corso d'acqua sono utilizzati per colture produttive. Tale fascia tampone comprende specie erbacee, arbustive ed arboree.

I progetti di realizzazione e manutenzione di fasce riparie aventi funzione "tampone" devono essere sottoposti all'approvazione dell'Autorità idraulica competente, che si esprime in relazione alla loro congruità rispetto all'equilibrio complessivo dell'asta fluviale e alla loro efficacia nei confronti delle attività antropiche presenti nei singoli tratti.

I modelli di gestione dei principali ecosistemi fluviali devono attenersi ai contenuti specifici della "Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia di vegetazione riparia, per la manutenzione del substrato dell'alveo e per il potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali" (di cui alla delibera n.1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 5.8 Deflusso minimo vitale

1. (P) In attuazione di quanto disposto al Titolo IV Cap.1 del "PTA" (v.), le concessioni di derivazione da acque superficiali in essere dovranno essere adeguate al rispetto del DMV.
2. (D) La Provincia provvede ad acquisire presso la Regione il catasto delle derivazioni da acque superficiali e i successivi aggiornamenti rispetto alle modifiche dei disciplinari di concessione dovute al rispetto del DMV o a variazioni di disponibilità di risorse idriche ottenute dall'attuazione delle misure indicate ai successivi articoli.
3. (D) Considerata l'importanza storica e culturale dei canali che attraversano la città di Bologna, al fine di garantire condizioni igieniche adeguate in tali canali, alla sezione a monte della chiusa di Casalecchio dovrà essere rispettata oltre al DMV da lasciare nell'alveo del fiume Reno, una portata minima che possa essere derivata dal Consorzio della Chiusa. Il mantenimento di tale derivazione è prevalente rispetto ad altre derivazioni, ad eccezione di quelle riguardanti

acque destinate al consumo umano che restano prioritarie ai sensi del art. 144 del D.Lgs 152/06.

4. (D) In sede di revisione della concessione di derivazione da acque superficiali, dovranno essere prescritti idonei sistemi di misura delle portate derivate e di quelle lasciate in alveo che permettano di verificare il rispetto del DMV.

Gli strumenti di misura delle portate lasciate defluire in alveo dovranno essere approvati dal STB competente, e rispondere ai requisiti necessari per essere integrati nel sistema di telerilevamento regionale in modo da poter implementare la rete esistente e monitorare in tempo reale i volumi in transito.

Art. 5.9 Pareri riguardanti il rilascio o il rinnovo di concessioni

1. (D) La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze riguardanti concessioni di derivazioni di acque superficiali o di estrazione di acque dal sottosuolo considera, per l'espressione del proprio parere ai sensi dell'Art. 12 del Regolamento regionale 41/2001, i motivi di diniego richiamati dallo stesso Regolamento all'art. 22, come di seguito riportati:

- incompatibilità del prelievo richiesto con le previsioni del Piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque, dei Piani territoriali di coordinamento provinciale nonché con le finalità di salvaguardia degli habitat e della biodiversità;
- incompatibilità con l'equilibrio del bilancio idrico o con il rispetto del minimo deflusso vitale;
- incompatibilità del prelievo richiesto con i vincoli imposti dal Piano regolatore generale degli acquedotti;
- incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua;
- incompatibilità tra l'emungimento richiesto e le capacità di ricarica dell'acquifero;
- incompatibilità dell'emungimento con le caratteristiche dell'area di localizzazione;
- effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno idrico per l'uso richiesto attraverso contigue reti idriche, civili o industriali o irrigue, destinate all'approvvigionamento per lo stesso uso;
- mancata previsione di impianti utili a consentire il riciclo, riuso e risparmio della risorsa idrica nei casi in cui la destinazione d'uso della risorsa lo consenta;
- contrasto con il pubblico generale interesse.

Per l'espressione del proprio parere, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento regionale 41/2001, si terrà conto dell'analisi del fenomeno della subsidenza, laddove superi i valori di abbassamento che possono rientrare nella subsidenza

“naturale”, e tutte le valutazioni che siano emerse da percorsi di verifica della sostenibilità del prelievo attraverso VIA o nell’ambito di specifici procedimenti di pianificazione o di accordi territoriali (L.R. 20/200).

Per quanto concerne domande di concessione per pozzi all’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura” e all’interno delle “zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano” (di cui all’art. 5.2) si rimanda all’Allegato O delle presenti Norme ed in particolare al Centro di pericolo “apertura di pozzi”.

Art. 5.10 Misure per la riduzione dei prelievi ad uso civile

1. (I) La Provincia promuove la rimodulazione della tariffa del servizio idrico elaborata dall’Autorità d’Ambito di Bologna (LR 10/2008), finalizzata a disincentivare il consumo idrico, adeguando l’articolazione delle tariffe agevolata, base e di eccedenza seguendo i seguenti indirizzi:
 - prevedere tariffe più favorevoli per le utenze domestiche;
 - differenziare le tariffe per le utenze domestiche residenti, secondo il numero degli abitanti residenti;
 - adeguare l’articolazione tariffaria in modo che la tariffa base non si applichi a consumi superiori ai 150 l/ab/g;
2. (I) L’Autorità d’Ambito di Bologna (LR 10/2008) ed il gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) attuano campagne informative annuali per il risparmio idrico (riguardanti tutte le misure adottabili dai consumatori citate all’art. 63 delle norme del PTA (v.)) che possono comprendere la distribuzione gratuita agli utenti di semplici sistemi di risparmio (riduttori di flusso per rubinetti e docce).
3. (D) L’Autorità d’Ambito di Bologna (LR 10/2008) opera per il recupero dell’efficienza delle reti in modo da raggiungere gli obiettivi indicati in “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” al paragrafo 3.2.2.1. L’Autorità d’Ambito di Bologna (LR 10/2008) comunica annualmente alla Provincia i risultati raggiunti in termini di tassi di riduzione.
4. (D) L’Autorità d’Ambito di Bologna (LR 10/2008) ed il gestore del SII attivano entro il 2016 le misure descritte nella “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” al paragrafo 3.2.2.3 volte ad acquisire nuove risorse idriche in modo da ridurre il prelievo da acque sotterranee e superficiali, come specificato al medesimo paragrafo della relazione.
5. (P) Chiunque si approvvigioni di acqua ad uso potabile da fonti diverse del pubblico acquedotto è tenuto a denunciare al gestore del SII il quantitativo annuo prelevato nelle forme e modi previste dal gestore.

Art. 5.11 Misure per la riduzione dei prelievi nel settore agricolo

1. (D) Entro Dicembre 2009 i consorzi di bonifica redigono i “Piani di conservazione per il risparmio idrico in agricoltura” ai sensi dell’art.68 delle norme del PTA (v.). Tali piani dovranno comprendere le misure descritte nella “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” ai paragrafi 3.2.3.3, 3.2.3.4, 3.2.3.5, 3.2.3.6, specificando le modalità per la loro attuazione e le sezioni di derivazione che potranno beneficiare dell’applicazione delle misure in termini di riduzione dei prelievi.
2. (I) Il settore Agricoltura della Provincia e le Comunità montane promuovono, anche attraverso adeguate campagne informative rivolte agli agricoltori, le misure descritte nella “Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale” ai paragrafi 3.2.3.1 e 3.2.3.2.
3. (D) Negli areali irrigui, in cui è presente una fonte alternativa di risorsa idrica superficiale, di provenienza consortile, la Provincia da parere negativo al rilascio o rinnovo di concessione di estrazione di acque sotterranee (come definito all’art. 5.9).
4. (D) Vista l’esigenza di approfondire il quadro conoscitivo in termini di prelievo dalle acque sotterranee, la Provincia, nell’ambito delle sue competenze legate al Regolamento regionale 41/2001 ed autorizzative, prescriverà l’installazione di un misuratore di flusso su tutti i pozzi ad uso irrigazione agricola. I dati di prelievo annuo devono essere comunicati al Servizio Tecnico di Bacino.
5. (D) Al fine di verificare l’evoluzione del quadro dei prelievi idrici in funzione del rispetto del DMV e dell’applicazione delle misure di cui ai precedenti punti 1 e 2, la Regione aggiorna il catasto dei prelievi di acque pubbliche e provvede annualmente all’invio dell’elaborazione dei dati alla Provincia di Bologna.
- 6.(D) In considerazione della disponibilità di dati più attendibili relativi all'uso agricolo dei suoli e a nuove disponibilità di risorsa idrica sia dal Canale Emiliano Romagnolo (CER) sia dagli invasi aziendali, la Provincia potrà prevedere un aggiornamento intermedio dei bilanci idrici territoriali rispetto al termine previsto del 2016.

Art. 5.12 Misure per la riduzione dei prelievi nel settore industriale

1. (D) La Provincia, nell’ambito delle sue competenze legate al Regolamento regionale 41/2001 ed autorizzative prescriverà l’installazione di misuratori di flusso su tutte le derivazioni, sia di acqua superficiale che sotterranea ad uso industriale compresi gli usi idroelettrici, per piscicoltura, irrigazione di attrezzature sportive ed aree destinate a verde pubblico. I dati di prelievo annuali vanno comunicati alla Regione entro il 31 marzo dell’anno successivo.
2. (D) La Provincia ed i Comuni nell’ambito delle autorizzazioni allo scarico delle attività industriali o dell’Autorizzazione Integrata Ambientale possono prescrivere l’obbligo di riciclo delle acque reflue e di riutilizzo delle acque piovane.

3. (P) In conformità e ad integrazione di quanto disposto all'art. 13.4, le nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate, cfr. art. 9.3) dovranno realizzare una rete apposita per l'approvvigionamento di acqua per usi non potabili alimentata da fonti di provenienza superficiale.
4. (D) L'insediamento di nuove industrie idroesigenti dovrà essere localizzato in quegli ambiti produttivi serviti o servibili da acquedotto industriale o comunque da una fonte di approvvigionamento alternativa al prelievo da falda sotterranea.
5. (I) la Provincia e i Comuni individuano e localizzano le attività idroesigenti esistenti non servite da fonti di approvvigionamento superficiale e definiscono ambiti specifici da rifornire con idonee risorse idriche di superficie, nei quali promuovere il trasferimento delle suddette attività predisponendo al contempo piani e programmi finalizzati alla realizzazione di acquedotti industriali alimentati da fonti di provenienza industriali. Provincia e Comuni adeguano i loro strumenti di pianificazione con gli ambiti definiti e promuovono, attraverso meccanismi premianti e incentivanti, il trasferimento delle attività produttive idroesigenti in tali nuovi specifici ambiti.

Art. 5.13 Interventi sperimentali per il miglioramento della capacità autodepurativa del reticolo idrografico minore

1. (D) Al fine verificare l'effettiva capacità di riduzione dei carichi inquinanti ottenibile attraverso il miglioramento della capacità autodepurativa del reticolo idrografico minore, il presente Piano nell'allegato 6 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale" individua e descrive le metodologie di intervento sperimentali.
2. (P) Per permettere la realizzazione degli interventi sperimentali di cui al punto precedente, nelle fasce di pertinenza fluviale di tali corsi d'acqua, così come descritte all'art.4.4 ed individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP, è vietata qualsiasi trasformazione permanente del suolo ad eccezione della normale pratica agricola e delle trasformazioni necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 1.

TITOLO 10 - TERRITORIO URBANO

Art. 10.6 - Disposizioni specifiche per il territorio della pianura

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nelle Unità di paesaggio della Pianura persicetana, della Pianura centrale, della Pianura orientale, della Pianura imolese e Pianura delle bonifiche bolognesi, come individuate nella tav. 3, ad integrazione delle disposizioni del Titolo 3 relative alla singole Unità di paesaggio e alla reti ecologiche, del Titolo 9 relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali e del Titolo 12 relative all'accessibilità.
- 2.(I) Per tutto il territorio di cui al primo punto, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.
- a) Sviluppare la rete insediativa e produttiva nella sua struttura policentrica e nelle sue proiezioni e gravitazioni extraprovinciali. Sviluppare in particolare la qualità, completezza e attrattività dell'offerta urbana dei centri maggiori, attraverso l'estensione della gamma di servizi pubblici e privati, l'iniziativa culturale, l'animazione urbana.
 - b) Sviluppare la dotazione e razionalizzare la dislocazione dei servizi specialistici e di interesse sovracomunale, scolastici e formativi, culturali, sportivi e ricreativi, sanitari e assistenziali, ecc. attraverso accordi alla dimensione territoriale delle Associazioni di Comuni.
 - c) Concentrare in particolare l'offerta di aree specializzate per attività produttive (manifatturiere, commerciali e logistiche) negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo di cui all'art. 9.1.
 - d) Privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.
 - e) Assicurare una stretta coerenza fra le politiche dei servizi pubblici, l'accessibilità con la rete del Servizio Ferroviario Metropolitano e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana, con l'obiettivo di ridurre al minimo la necessità dell'uso dell'automobile per gli spostamenti a maggiore frequenza.
 - f) Concentrare in particolare la dislocazione di funzioni urbane che generano origini e destinazioni di spostamenti in prossimità delle fermate del SFM.
 - g) Contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e minimizzando la frammentazione delle aziende agricole.
 - h) Nelle fasce pedecollinari occidentale ('Bazzanese') e orientale ('Via Emilia'), contenere in particolare l'ulteriore utilizzazione urbana di aree

ricadenti nelle “Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee” (artt. 5.2 e 5.3), indicate nella tav. 2B.

- i) Costruire specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni idonee di valenza metropolitana per i più grandi e pregevoli complessi immobiliari di valore storico-architettonico, con particolare riferimento alle ville e palazzi signorili e relativi sistemi di campagna-parco individuati nella tav. 3.
 - j) Distribuire nel tempo l'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; laddove sono formate le Associazioni di Comuni, tale programmazione va concertata a livello di Associazione intercomunale. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare in ciascun POC, sulla base delle condizioni di sostenibilità dei nuovi insediamenti, e in sede di POC occorre verificare preventivamente il l'attuazione di tali condizioni di sostenibilità per ciascun nuovo insediamento.
 - k) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti (di cui all'Allegato H), e si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto all'esigenza di concentrare l'offerta secondo i criteri che precedono.
- 3.(D) Ai fini di assicurare l'obiettivo di coerenza di cui al punto precedente lettera e) si richiede ai Comuni di:
- valutare, in sede di conferenza di pianificazione per la formazione del PSC, la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun centro abitato, le condizioni di accessibilità e le prospettive concrete di mantenimento nel tempo dei servizi e di eventuale apertura di nuovi servizi, in stretto coordinamento, per quanto riguarda i servizi sanitari, con la programmazione dei Distretti sanitari;
 - concentrare gli ambiti per nuovi insediamenti urbani presso i centri abitati che siano sia serviti dal SFM, sia dotati di una gamma completa dei servizi di base a maggiore frequenza d'uso, fra i quali si indicano in particolare il ciclo completo della scuola dell'obbligo, le medie strutture di vendita di alimentari, lo sportello bancario, i servizi sanitari e socio-assistenziali di base, sia, infine, di servizi di livello sovracomunale, con particolare riferimento alle scuole medie superiori;
 - consentire un'espansione residenziale contenuta e correlata alle dinamiche locali presso quei centri abitati dotati della gamma completa dei servizi di base a maggiore frequenza d'uso come sopra indicata ma non serviti dal SFM, nonché presso quei centri serviti dal SFM e non dotati di una gamma completa dei servizi di base ma quanto meno di alcuni servizi minimi, fra i quali si indica il ciclo della scuola dell'obbligo;

- ridurre la crescita urbana nei centri dotati soltanto di alcuni servizi minimi, fra i quali quanto meno la scuola elementare e materna;
 - per i restanti centri: limitare di norma lo sviluppo urbano esclusivamente alle opportunità offerte dal recupero degli insediamenti esistenti.
- 4.(I) Ai fini di sostanziare i criteri di contenimento e di riduzione dell'espansione urbana di cui al punto precedente, si indica ai Comuni di contenere la capacità insediativa della aree di nuovo impianto urbano, salvo che nei centri meglio dotati ed accessibili, entro le seguenti soglie orientative:
- per quei centri che dispongono di una gamma completa di servizi di base, ma non sono serviti dal SFM, il 70% della produzione di nuovi alloggi realizzata nel medesimo centro abitato nel decennio precedente; tale percentuale è elevata al 100% nel caso di Medicina in relazione alla significativa presenza anche di servizi sovracomunali;
 - per quei centri che sono serviti dal SFM e dispongono almeno di una gamma minima di servizi fra i quali comunque la scuola elementare e materna, il 70% della produzione di nuovi alloggi realizzata nel medesimo centro abitato nel decennio precedente;
 - per quei centri che non dispongono della gamma completa dei servizi di base, né sono serviti dal SFM, ma dispongono quanto meno della scuola elementare e materna, il 50% della produzione di nuovi alloggi realizzata nel medesimo centro abitato nel decennio precedente;

Le soglie suddette non riguardano le opportunità derivanti dal recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti, per le quali non si indicano limitazioni.

Nel caso di elaborazione di PSC in forma associata, potrà essere proposta una diversa modulazione delle indicazioni di cui sopra, sulla base di argomentazioni che tengano conto della dislocazione dei servizi e delle condizioni di accessibilità nell'insieme di tutti i centri abitati del territorio interessato, ferma restando la complessiva capacità insediativa relativa al territorio dell'Associazione derivante dall'applicazione degli indirizzi precedenti.

- 5.(I) Si considera che un centro abitato sia o potrà essere servito dal servizio del SFM qualora la stazione o fermata esista o la sua realizzazione sia già stata programmata dagli Enti competenti, e la sua distanza dal centro abitato sia tale da poterne presumere una efficace accessibilità ed utilizzazione anche a piedi, o in bicicletta con pista ciclabile.
- Ai fini dell'applicazione delle soglie di cui al precedente punto 4 occorre che il PSC disciplini normativamente l'inserimento nel POC delle aree di nuovo impianto urbano in rapporto ai tempi definiti da tale programmazione.
6. (I) Per la **città di Imola**, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani:
- a) Sviluppo delle funzioni economiche manifatturiere, logistiche, commerciali e di servizio.

- b) Rafforzamento delle dotazioni di funzioni urbane superiori e di servizi alle imprese, anche attraverso forme di integrazione e cooperazione con i corrispondenti poli funzionali bolognesi (Università, Fiera, ecc.): le opportunità strategiche sono rappresentate dal progetto di 'Parco dell'innovazione' nell'area dell'ex-ospedale psichiatrico dell'Osservanza, e dalla riqualificazione delle vecchie aree produttive all'intorno della stazione ferroviaria.
- c) Sviluppo dell'offerta di servizi scolastici e formativi e creazione di un polo formativo attraverso il coinvolgimento di tutti i soggetti pubblici e privati interessati.
- d) Orientamento verso il contenimento della fase espansiva dello sviluppo urbano, con particolare riferimento allo stretto contenimento dell'ulteriore impermeabilizzazione nelle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3) del conoide del Santerno, e all'esclusione dell'ulteriore urbanizzazione nella fascia collinare e nei Terrazzi alluvionali (artt. 5.2 e 5.3).
- d) Riqualificazione urbana indirizzata ad obiettivi:
 - di qualità ecologica: recupero di quote significative di superfici permeabili a verde;
 - di qualità urbana: valorizzazione del sistema di spazi collettivi, creazione di nuovi spazi per l'animazione urbana, i servizi, le attività commerciali, culturali, ricreative;
 - di qualità sociale: offerta di alloggi in affitto e di edilizia residenziale a carattere sociale.
- f) Sviluppo dell'offerta turistica attraverso l'aumento dell'offerta complessiva di manifestazioni fieristiche, culturali, sportive e promozionali.

Art. 10.7 - Disposizioni specifiche per l'Unità di paesaggio della conurbazione bolognese

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nell'Unità di paesaggio della pianura della conurbazione bolognese, come individuata nella tav. 3, ad integrazione delle disposizioni del Titolo 3 relative alla Unità di paesaggio della conurbazione bolognese e alla reti ecologiche, del Titolo 9 relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali e del Titolo 12 relative all'accessibilità.
- 2.(I) Per il territorio di cui al primo punto, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.
 - a) Valorizzare il Centro Storico di Bologna, quale luogo focale dell'offerta di qualità urbana, culturale e commerciale, per la popolazione dell'intera area metropolitana, per gli utenti della città e per il turismo. Ciò richiede il

recupero di qualità del sistema degli spazi pubblici e collettivi attraverso la riduzione della pressione del traffico e del livello di inquinamento acustico e atmosferico, il superamento di fenomeni di degrado fisico e sociale, il ripristino di condizioni di vivibilità e vivacità degli spazi urbani pubblici e privati e di condizioni di sicurezza e gradevolezza della mobilità a piedi e in bicicletta.

- b) Valorizzare gli ulteriori luoghi urbani dotati di centralità e di identità, attraverso progetti urbani che ne recuperino i connotati storici e ne accrescano la complessità funzionale e l'attrattività: in primo luogo le aree urbane centrali degli altri comuni attorno al capoluogo, nonché i nuclei insediativi di impianto storico inglobati nella prima periferia del capoluogo, quali: Bolognina, Corticella, Borgo Panigale, ecc..
- c) Evitare in linea di massima l'ulteriore espansione degli insediamenti urbani su aree non ancora urbanizzate e non ancora destinate ad essere urbanizzate secondo gli strumenti urbanistici vigenti, salvo che per opere non diversamente localizzabili.
- d) Per gli ambiti urbani consolidati, ossia non interessati da interventi di riqualificazione urbana, evitare in generale l'incremento della densità insediativa, relazionando le possibilità di intervento edilizio alle densità in essere.
- e) Per i quartieri e le zone urbane storicamente connotate da un mix funzionale di residenze e di attività produttive, evitare la progressiva perdita di complessità funzionale, favorendo, ove possibile, il reinsediamento di attività economiche compatibili al posto delle attività manifatturiere che eventualmente si delocalizzano.
- f) Sviluppare programmi di riqualificazione urbana mirata, rivolti sia all'ammodernamento dei quartieri residenziali di più vecchio impianto, sia ad una utilizzazione differenziata delle ampie opportunità di riuso e di trasformazione offerte dalle aree dismesse o dismettibili (ferroviarie, militari o industriali); negli interventi di trasformazione si dovranno perseguire requisiti:
 - di qualità ecologica: occorre in ogni intervento ripristinare quote significative di superfici permeabili a verde; gli interventi più cospicui devono inoltre contribuire alla formazione di dotazioni ecologiche per la città e, ove possibile alla formazione di corridoi ecologici urbani connessi con le reti ecologiche periurbane;
 - di qualità sociale, attraverso un'offerta significativa di alloggi in affitto e di edilizia residenziale con connotati sociali;
 - di qualità della morfologia urbana, attraverso densità edilizie più contenute rispetto al contesto, maggiore integrazione morfologica e funzionale dei nuovi interventi rispetto al contesto circostante, multifunzionalità;

- di qualità ambientale: le trasformazioni urbane devono evitare di determinare o incrementare livelli di conflitto con recettori sensibili (scuole, ospedali, parchi, ecc.); devono evitare l'incremento della popolazione esposta a sorgenti inquinanti; il rispetto delle soglie di clima acustico va assicurato senza ricorrere a barriere di pannelli artificiali;
 - di qualità del sistema dei servizi: le trasformazioni urbane devono contribuire efficacemente al recupero dei deficit di aree per attrezzature pubbliche e spazi collettivi qualora la zona urbana circostante in cui ricadono presenti delle sottodotazioni; ciò è particolarmente rilevante per le aree centrali e della prima periferia del comune di Bologna,
 - di coerenza con la rete del trasporto collettivo, attraverso una preferenziale contiguità dei nuovi carichi insediativi con le fermate del SFM o del tram-metrò.
- g) Organizzare la mobilità privilegiando le modalità di spostamento più sostenibili per recuperare standard accettabili di salubrità dell'aria e del clima acustico: favorire in particolare le modalità di spostamento non motorizzate e la sicurezza dei pedoni, anche in applicazione degli artt. 12.6 e 12.7.
- h) Limitare e controllare le possibilità di accesso e di sosta dei veicoli nelle aree centrali; razionalizzare e organizzare la distribuzione di merci nelle aree urbane.
- i) Tutelare e valorizzare i residui cunei agricoli del territorio rurale periurbano, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 11.10.
- j) Conservare le residue visuali libere dalla viabilità verso il paesaggio agricolo o collinare, individuate nella tav. 3, evitando ogni intervento o utilizzazione, anche non urbana, che possa disturbare il rapporto visivo, ai sensi del successivo art. 10.10.
- k) Conservare le residue visuali dalle infrastrutture verso il territorio rurale e le residue discontinuità fra aree urbane, ai sensi del successivo art. 10.10.
- l) Aumentare le dotazioni ecologiche, con particolare riferimento alle: fasce di salvaguardia, mitigazione e ambientazione attorno alle principali infrastrutture, all'incremento della biomassa nelle aree verdi pubbliche e private urbane e periurbane, alla realizzazione di micro-aree ad evoluzione naturale all'interno dei parchi urbani e nel territorio rurale periurbano.
- m) Distribuire nel tempo l'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; laddove sono formate le Associazioni di Comuni, tale programmazione va concertata a livello di Associazione intercomunale. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare in ciascun POC, sulla base delle condizioni di sostenibilità dei nuovi insediamenti, e in sede di POC occorre verificare preventivamente l'attuazione di tali condizioni di sostenibilità di ciascun nuovo insediamento.

- 3.(D) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti (di cui all'Allegato H); in sede di formazione dei PSC i Comuni verificano l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto agli indirizzi che precedono.
- 4.(D) Nelle porzioni non urbanizzate delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3), come indicate nella tav. 2B, ogni ulteriore estensione delle destinazioni urbane che comportino una significativa impermeabilizzazione del suolo dovrà rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 5.3.
- 5.(D) Deve inoltre essere esclusa ogni ulteriore destinazione urbana di aree delle pendici collinari, salvo che per opere non diversamente localizzabili.
- 6.(D) Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al punto 2 lettera f), per ogni intervento significativo di riqualificazione urbana deve essere stilato un bilancio dei benefici e dei miglioramenti attesi in relazione a ciascuno degli aspetti di qualità ivi elencati.
- 7.(I) Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al punto 2 lettera c), ferme restando le esclusioni di cui ai precedenti punti 4 e 5 e il rispetto di ogni altra disposizione del presente piano, l'ulteriore destinazione a funzioni urbane di aree non urbanizzate e non destinate ad usi urbani può essere prevista limitatamente ai casi di aree di dimensioni relittuali, di aree interstiziali intercluse fra le aree urbanizzate e le infrastrutture, nonché di aree servite da stazioni e fermate del SFM.

Art. 10.8 - Disposizioni specifiche per il territorio collinare

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nelle Unità di paesaggio della Collina bolognese e della Collina imolese, come individuate nella tav. 3, ad integrazione delle disposizioni del Titolo 3 relative alla singole Unità di paesaggio, dell'art. 7.1, del Titolo 9 relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali e del Titolo 12 relative all'accessibilità.
- 2.(I) Per tutto il territorio di cui al primo punto, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani.
- a) Valorizzazione delle funzioni coerenti e compatibili con le specifiche condizioni di carattere geomorfologico, socio-economico e paesaggistico:
- in primo luogo la funzione di riequilibrio ecologico per compensare la forte densità insediativa della fascia pedemontana sottostante;
 - la funzione paesaggistica, con riferimento a tutto il territorio ma in particolare alla fascia che comprende i primi versanti collinari visibili dalle zone urbane e dalle infrastrutture della pedecollina e di

fondovalle, che costituiscono la 'cornice' paesaggistica delle aree più densamente urbanizzate;

- la funzione 'turistica' riferita alle attività del tempo libero della popolazione urbana;
 - la funzione di area residenziale di qualità.
- b) Sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse alla fruizione delle risorse ambientali.
- c) Valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali (Reno, Savena, Idice, Sillaro, Sellustra, Santerno, Samoggia, Lavino) anche in funzione della fruizione da parte dell'utenza urbana.
- d) Per quanto riguarda le politiche di sviluppo urbano:
- promozione della riqualificazione urbana; in particolare attraverso la riconversione degli insediamenti produttivi dismessi, per residenza, servizi e attività economiche compatibili qualora collocati all'interno o a ridosso di aree urbane residenziali, o ancora per attività produttive o terziarie negli altri casi;
 - esclusione dell'ulteriore espansione urbana per la residenza nei sistemi urbani delle valli del Lavino, dello Zena, dell'Idice, del Sillaro, dotati di una debole infrastrutturazione per la mobilità di cui non è possibile o comunque non previsto a breve o medio periodo il potenziamento, nonché nei piccoli nuclei di crinale;
 - indirizzo prevalente alla riqualificazione urbana nei sistemi vallivi fortemente infrastrutturati ed insediati del Reno, del Setta e del Savena (comuni di Pianoro e Sasso Marconi) evitando l'ulteriore utilizzazione urbana di suoli non urbani salvo che per opere non diversamente localizzabili e salvo che si tratti di aree a distanza pedonale da stazioni e fermate del SFM;
 - contenimento dell'ulteriore espansione urbana negli altri sistemi vallivi (Samoggia e Santerno) evitando comunque ogni ulteriore utilizzazione urbana di aree di pertinenza fluviale salvo che per opere non diversamente localizzabili.
- e) Distribuzione nel tempo dell'attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; laddove sono formate le Associazioni o Unioni di Comuni, tale programmazione va concertata a livello di Associazione o Unione intercomunale. A questo fine occorre inserire nei PSC i criteri per la definizione del tetto massimo di nuova offerta edilizia, da rispettare in ciascun POC, sulla base delle condizioni di sostenibilità dei nuovi insediamenti, e in sede di POC occorre verificare preventivamente l'attuazione di tali condizioni di sostenibilità di ciascun nuovo insediamento.
- f) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi

fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti (di cui all'Allegato H), e si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l'idoneità di ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto agli indirizzi che precedono.

- 3.(D) Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al punto precedente lettera d):
- per i centri abitati e i sistemi urbani delle valli del Lavino, dello Zena, dell'Idice, nonché per i piccoli nuclei di crinale, il PSC potrà prevedere un'estensione complessiva del Territorio Urbano (TU + TPU + TDU, v.) non superiore a quella del Territorio Urbano secondo il PRG vigente al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme;
 - per i centri abitati e i sistemi urbani delle valli del Samoggia, del Santerno e del Sillaro, il PSC potrà prevedere un'estensione complessiva del Territorio Urbano (TU + TPU + TDU, v.) che superi per non più del 5% l'estensione complessiva del Territorio Urbano secondo il PRG vigente al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme;
 - nelle verifiche di cui sopra potrà non tenersi conto di incrementi dell'estensione del territorio urbano dovuti a nuove previsioni per infrastrutture, impianti e servizi di interesse generale, nonché a nuove previsioni di aree che si collochino a distanza pedonale da stazioni e fermate del SFM.
- 4.(I) Per quanto riguarda le attività produttive industriali e artigianali, nel territorio collinare la Provincia e i Comuni favoriscono il consolidamento e la compatibilizzazione delle attività produttive in essere, nel rispetto delle disposizioni del presente piano. In relazione alle particolari caratteristiche e funzioni del territorio collinare, non sono individuati nel PTCP ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo.
- 5.(D) Al di fuori degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale consolidati, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 9.1, è ammessa la previsione urbanistica di nuove aree edificabili per attività produttive manifatturiere esclusivamente finalizzate a specifiche esigenze di sviluppo di attività già insediate nel territorio collinare, con la procedura dell'Accordo di programma in variante ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 o in sede di approvazione del PSC. Può tuttavia trovare applicazione, anche nel territorio collinare, quanto previsto all'art. 9.6 punto 5 nel caso di necessità di delocalizzazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.
- 6.(D) Nelle porzioni non urbanizzate delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3), come indicate nella tav. 2B, ogni ulteriore estensione delle destinazioni urbane che comportino una significativa impermeabilizzazione del suolo dovrà rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 5.3.

Art. 10.9 - Disposizioni specifiche per il territorio montano

- 1.(D) Le disposizioni che seguono trovano applicazione per gli insediamenti urbani ricadenti nelle Unità di paesaggio della Montagna media bolognese e imolese, della Montagna della dorsale appenninica, nonché dell'Alto crinale dell'Appennino bolognese, come individuate nella tav. 3, ad integrazione delle disposizioni del Titolo 3 relative alla singole Unità di paesaggio, dell'art. 7.1, del Titolo 9 relative agli ambiti specializzati per attività produttive e ai poli funzionali e del Titolo 12 relative all'accessibilità.
- 2.(I) Per il territorio di cui al primo punto, il PTCP formula i seguenti indirizzi e criteri a cui orientare la pianificazione comunale e le azioni e interventi settoriali che interessano gli insediamenti urbani:
- a) Consolidamento della gamma dei servizi di attrazione sovracomunale presso i capisaldi principali di Porretta Terme, Vergato e Castiglione dei Pepoli, e secondariamente Loiano.
 - b) Qualificazione in particolare del polo produttivo dell'Alto Reno e del polo urbano di Porretta, inteso come sistema insediativo unitario del fondovalle da Silla a Ponte della Venturina, attraverso:
 - la tenuta del distretto manifatturiero anche quale freno allo sviluppo di pendolarismi a più lungo raggio verso la pianura;
 - la difesa e diversificazione del ruolo commerciale del centro storico e l'integrazione anche con nuovi servizi di attrazione a supporto dell'economia turistica;
 - la valorizzazione delle attività termali, delle attività ricettive connesse e delle ulteriori funzioni correlate insediabili nell'area presso la ex-sottostazione elettrica, considerate nel loro insieme come polo funzionale, di cui all'art. 9.4.
 - c) Sostegno alle diverse forme ed ai diversi segmenti dell'economia turistica, attraverso lo sviluppo diffuso delle attività economiche e di servizio connesse all'utenza turistica ed escursionistica e alla popolazione stagionale.
 - d) Promozione e indirizzo prioritario agli interventi di riqualificazione urbana, al recupero e riuso del patrimonio edilizio storico, al riuso delle aree urbanizzate dismesse.
 - e) Sviluppo residenziale in risposta alla domanda di residenza di qualità che proviene dalla conurbazione sottostante, oltre che attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche attraverso eventuali integrazioni e crescita dei centri abitati, alle seguenti condizioni:
 - una precisa coerenza fra le politiche dei servizi pubblici, le condizioni di accessibilità e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana, con l'obiettivo di ridurre al minimo la necessità di utilizzo dell'automobile per gli spostamenti di maggiore frequenza. Ciò richiede di:

- limitare le scelte di espansione urbana (ambiti per nuovi insediamenti) esclusivamente attorno ai centri urbani dotati almeno di una gamma minima di servizi (scuola elementare e materna, un minimo di varietà di esercizi di vicinato, farmacia, sportello bancario o ufficio postale...), con preferenza per i centri dotati anche di servizi di base sanitari e socio-assistenziali, e con preferenza per i sistemi vallivi del Reno e del Setta, in quanto serviti dal SFM;
 - per i centri non dotati della gamma minima essenziale di servizi, limitarsi alle politiche del recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
 - una precisa coerenza fra le politiche di tutela idrogeologica e dei sistemi fluviale e gli insediamenti urbani, evitando ogni intervento che possa peggiorare le condizioni di sicurezza dei versanti, ogni ulteriore artificializzazione degli alvei fluviali, ogni ulteriore utilizzazione urbana di aree di tutela fluviale o di pertinenza fluviale salvo che per opere non diversamente localizzabili, nei limiti di cui agli artt. 4.3 e 4.4;
 - la verifica di non dare luogo ad un eccessivo incremento di carico sulle reti viarie e sulle reti tecnologiche rispetto alla capacità delle reti stesse e degli impianti di depurazione;
 - la verifica che non vengano intaccate risorse ambientali integre;
 - un dimensionamento complessivo comunale delle nuove previsioni non superiore alla produzione di nuovi alloggi registrata negli ultimi dieci anni;
 - e, infine, la riproposizione di modalità aggregative e tipologie rispettose dei caratteri tradizionali degli insediamenti e del paesaggio nei singoli contesti.
- f) Per i centri abitati con più spiccata vocazione turistica montana le politiche urbane vanno rivolte a sostenere e qualificare l'offerta turistica, attraverso:
- lo sviluppo della ricettività, delle attività culturali ricreative, ristorative e sportive;
 - gli interventi per la qualificazione degli spazi urbani e l'arredo;
 - il sostegno e la qualificazione dell'offerta commerciale e di servizi alla persona;
 - il calendario di iniziative di animazione;
 - l'organizzazione della promozione e della commercializzazione del prodotto turistico.
- g) Per quanto riguarda l'attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRG vigenti all'adozione delle presenti norme, si richiamano gli accordi fra i Comuni stessi e la Provincia già sottoscritti (di cui all'Allegato H), e si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l'idoneità di

ciascuna delle previsioni in essere non attuate rispetto agli indirizzi che precedono.

3.(D) Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al punto 2 lettera e) in sede di formazione del PSC:

- dovrà essere valutata la dotazione di servizi pubblici e privati in essere in ciascun centro abitato, le condizioni di accessibilità e le prospettive concrete di mantenimento nel tempo dei servizi e di eventuale apertura di nuovi servizi;
- dovrà essere verificato l'andamento statistico dell'attività edilizia, in termini di produzione di nuovi alloggi negli ultimi dieci anni.

Nel caso di elaborazione di PSC in forma associata, potrà essere proposta una diversa modulazione delle indicazioni di cui sopra, sulla base di argomentazioni che tengano conto della dislocazione dei servizi e delle condizioni di accessibilità nell'insieme di tutti i centri abitati del territorio interessato.

4.(I) Nel territorio montano la Provincia e i Comuni, nel rispetto delle disposizioni del presente piano, favoriscono il consolidamento e la compatibilizzazione delle attività produttive industriali e artigianali in essere, nonché lo sviluppo di nuovi progetti di impresa per attività produttive di piccola e media dimensione, che rispondano ai seguenti criteri:

- comportino impatto modesto sul sistema dei trasporti, e in particolare il movimento merci non dia luogo a significativi peggioramenti delle condizioni di qualità acustica e atmosferica e di sicurezza nei centri abitati eventualmente attraversati;
- non comportino particolari problematiche rispetto al reperimento delle materie prime e allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- comportino impatti modesti dal punto di vista della percezione del paesaggio collocandosi preferibilmente presso aree già urbanizzate, e in particolare non compromettano con insediamenti isolati contesti paesaggistici integri;
- siano preferibilmente riferite all'utilizzazione di risorse locali e/o di tecnologie leggere in settori innovativi.

5.(D) In relazione alle particolari caratteristiche del territorio montano, il PTCP non individua ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo, considerando inopportuno predisporre a priori, sia in fase di pianificazione provinciale che di pianificazione comunale strutturale, un'offerta insediativa per una domanda non ancora espressa e valutabile. La previsione urbanistica di nuove aree edificabili per l'insediamento di nuove attività produttive potrà avvenire, in presenza di specifici progetti di impresa, esclusivamente con la procedura dell'Accordo di programma in variante ai sensi dell'art. 40 della L.R. 20/2000 o in sede di approvazione del PSC, sulla base di una valutazione condivisa fra il Comune e la Provincia che:

- la specifica attività produttiva proposta sia compatibile con i criteri generali di cui al punto 4 e con le condizioni e limitazioni specifiche del luogo proposto per l'insediamento;
- le opere previste non siano in contrasto con gli obiettivi e le altre disposizioni del presente Piano, con particolare riferimento a quelle di cui al Titolo 13.

Queste disposizioni si applicano anche per le varianti agli strumenti urbanistici che si rendano necessarie per lo sviluppo di attività produttive già in essere, qualora tale sviluppo richieda l'occupazione di nuove aree. Può trovare applicazione inoltre, anche nel territorio montano, quanto previsto all'art. 9.6 punto 5 nel caso di necessità di delocalizzazione di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti.

- 6.(D) La Provincia si riserva di emanare con atto successivo una Direttiva per stabilire le condizioni del proprio assenso a tali nuove previsioni urbanistiche, sulla base di una più precisa definizione dei criteri di compatibilità ambientale e territoriale delle attività e degli interventi.
- 7.(D) Nelle Unità di paesaggio della Dorsale appenninica e dell'Alto crinale appenninico le caratteristiche ambientali, la ridotta dimensione dei nuclei abitati e le ridotte dotazioni di infrastrutture e di servizi escludono di prevedere l'urbanizzazione di nuove aree, salvo che per opere non diversamente localizzabili. In queste UdP le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 non si applicano.
- 8.(D) Nelle porzioni non urbanizzate delle "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (artt. 5.2 e 5.3), come indicate nella tav. 2B, ogni ulteriore estensione delle destinazioni urbane che comportino una significativa impermeabilizzazione del suolo dovrà rispettare le disposizioni e i limiti di cui all'art. 5.3.

TITOLO 13 - DISPOSIZIONI RIGUARDO ALLA SOSTENIBILITÀ DEGLI INSEDIAMENTI

Art. 13.2 - Requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui

1. (D) Per tutti gli interventi urbanistici (v.), i Comuni richiedono in sede di rilascio del permesso di costruire l'obbligo di valutare la fattibilità di una rete per gli scarichi delle acque grigie separata da quella delle acque nere fino a piè dell'edificio. Qualora il titolare di interventi urbanistici riscontri l'effettiva impossibilità di separare le reti delle acque grigie fino a piè dell'edificio, può richiederne l'esenzione al Comune, sulla base di una relazione tecnica-economica che ne specifichi la motivazione.
2. (D) I Comuni nel rilasciare i titoli abilitativi edilizi, promuovono il riutilizzo delle acque grigie per usi non potabili, previo trattamento locale che permetta di raggiungere gli standard di qualità per il riutilizzo previsti dal D.M. 185/2003. Al fine di promuovere il riutilizzo delle acque grigie i Comuni possono prevedere campagne informative sui vantaggi economici ed ambientali di tale pratica e riduzioni sugli oneri di urbanizzazione.
3. (D) I nuovi strumenti urbanistici comunali e le varianti agli strumenti vigenti che introducano potenzialità o previsioni di urbanizzazione di nuove aree, ovvero previsioni di trasformazione urbana tali da determinare significativi incrementi di carico sulle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e/o sugli impianti di depurazione, contengono
 - eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini di garantire l'adeguata gestione degli scarichi delle acque grigie, nere, bianche contaminate "ABC" (v.) e non contaminate "ABNC" (v.) in attuazione di quanto previsto dal presente articolo, dagli art. 4.8 e 5.6 e dal parere rilasciato dall'Autorità d'Ambito di Bologna (LR 10/2008) ai sensi dell'art. 5.4 punto 5;
 - eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore della rete fognaria e del servizio di depurazione.

Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 13.4 - Requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche

- 1.(D) I Comuni provvedono ad introdurre nei propri Strumenti urbanistici generali i requisiti volontari degli edifici di cui alla Del.G.R 268/2000, e ad individuare le modalità per incentivarne l'applicazione, con particolare riferimento per i requisiti della Famiglia 8 – Uso razionale delle risorse idriche.

- 2.(D) Per tutti gli interventi urbanistici, i Comuni richiedono in sede di rilascio del permesso di costruire l'obbligo di realizzare la predisposizione di una doppia rete di approvvigionamento: acqua potabile e acqua non potabile. Le reti non potabile potrà alimentare gli scarichi dei WC, gli erogatori per l'irrigazione ed altri erogatori di acqua non potabile situati all'interno e all'esterno degli edifici. La rete per l'acqua non potabile potrà essere alimentata con acque grigie depurate (vedi art. 13.2), con acque di pioggia o con altre reti di approvvigionamento(acquedotto industriale o rete consortile).
- 3.(D) Negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e nei poli funzionali, nell'ambito degli Accordi territoriali finalizzati al loro sviluppo e qualificazione, deve essere analizzata l'entità e le caratteristiche dei consumi idrici e valutate le opportunità di risparmio, di riciclo, di riuso in uscita per usi irrigui, lavaggi, ecc., nonché le eventuali opportunità di realizzazione di reti idriche dedicate, alimentate con acque grezze e/o depurate per gli usi diversi da quelli civili.
- 4.(D) I Comuni dovranno altresì verificare, in accordo con gli Enti e le Aziende coinvolte nella gestione di servizi idrici, anche per usi irrigui e industriali, le possibili fonti alternative alla rete acquedottistica e alle acque sotterranee, per l'approvvigionamento idrico in grado di soddisfare gli usi meno esigenti, attraverso l'impiego preferenziale delle acque di superficie e di riciclo.

TITOLO 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE ESTRATTIVE E DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

(il presente articolo recepisce e integra l'art. 35 del PTPR e l'art. 23 del PSAI)

- 1.(P) Nelle "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del secondo punto dell'art. 8.2, nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui all'art.7.5, nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m, nel "Sistema delle aree forestali" di cui all'art. 7.2 nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al comma 2 lettera g) dell'art. 31 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei "Dossi di pianura" e nei "Calanchi" di cui all'art. 7.6, il PIAE non potrà prevedere attività estrattive.
- 2.(D) Nel "Sistema dei crinali" di cui al precedente art. 7.1, eccettuati comunque i terreni siti a quote superiori ai 1.200 m, nelle "Fasce di tutela fluviale" di cui all'art. 4.3, nelle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art. 7.3, nelle "Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura" di cui all'art. 7.4, nelle "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" appartenenti alle categorie di cui alle lettere d1) e d2) del punto 2 dell'art. 8.2, nelle "Zone di interesse storico - testimoniale" di cui all'art. 8.4, il PIAE potrà prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti soltanto qualora sia documentatamente e

motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato dei diversi materiali inerti, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 14.1 punto 5 lettera b3.

- 3.(D) Nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui al precedente art. 7.5 e nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m, il PIAE potrà prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti esclusivamente se di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici, soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato del suddetto materiale inerte e che tali scelte pianificatorie siano corredate da una specifica valutazione preliminare sulla compatibilità ambientale di tali interventi.
- 4.(P) Nelle "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico" appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del punto 2 dell'art. 8.2, nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui all'art. 7.5, nonché comunque nei terreni siti a quote superiori ai 1.200 m, il PIAE non potrà prevedere zonizzazioni di aree suscettibili di sfruttamento minerario, con riferimento ai materiali di prima categoria di cui all'art. 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443, né la Provincia rilascerà i relativi permessi di ricerca, né i Comuni potranno rilasciare le relative concessioni alla coltivazione. Sono fatte salve le concessioni minerarie esistenti, le relative pertinenze, i sistemi tecnologici e la possibilità di autorizzare richieste di adeguamenti funzionali al servizio delle stesse; alla scadenza tali concessioni potranno essere prorogate per un periodo non superiore a 3 anni esclusivamente in funzione della sistemazione ambientale finale.
- 5.(D) Nei Siti di Interesse Comunitario (pSIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui all'art. 3.7 il PIAE non potrà prevedere attività estrattive.
- 6.(D) Inoltre, In applicazione a quanto previsto al precedente punto 14.1 punto 5, il PIAE non potrà localizzare attività estrattive nelle seguenti aree:
- a) nella prima quinta collinare, definita come l'insieme dei versanti collinari in condizione di significativa esposizione visiva dai centri urbani pedecollinari e/o dalla viabilità principale pedecollinare (a titolo esemplificativo Via Emilia, Strada Bazzanese, ecc.), in considerazione della loro rilevanza paesaggistica ed ambientale;
 - b) nelle zone apicali dei conoidi pedemontani, definite come le aree di connessione idraulica fra il sistema dei terrazzi intravallivi direttamente connessi ai corsi d'acqua ed il corpo principale dei conoidi pedemontani, nonché come le zone dei conoidi con copertura impermeabile o scarsamente permeabile di spessore inferiore a 2.0 m che ricevano apporti idrici diretti dai versanti sovrastanti, in considerazione della loro funzione di areali di ricarica degli acquiferi costituenti riserve idropotabili;
 - c) nelle zone di rispetto delle opere di captazione di acque ad uso potabile, definite secondo i criteri riportati ai precedenti artt. 5.2 punto 6 e 5.3 punto

10 e nei casi di attività estrattive previste alla data di approvazione del presente piano.

- 7.(I) Nell'ambito agricolo periurbano di cui al precedente art. 11.10, il Progetto di Sistemazione dovrà generalmente uniformarsi ai contenuti ivi riportati, perseguendo prioritariamente l'obiettivo di valorizzazione ecologica nei termini di "connettivo ecologico diffuso" di cui all'art. 3.5 punto 2; di norma va evitata la realizzazione di nuovi impianti temporanei per la lavorazione degli inerti.
- 8.(D) Il PIAE, attraverso le proprie Norme Tecniche di Attuazione, definisce prescrizioni, direttive ed indirizzi per la pianificazione comunale in materia di attività estrattive.

Art. 14.4 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi

- 1.(D) Gli impianti e le attività di gestione di rifiuti urbani e speciali dovranno trovare, di preferenza collocazione negli ambiti specializzati per attività produttive di cui agli artt. 9.1 e 9.2 secondo le disposizione specifiche del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti, nel rispetto della normativa di settore, ovvero nel restante territorio alle condizioni di cui ai punti seguenti e fatte salve le disposizioni specifiche contenute nelle seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni e relativi regolamenti applicativi e strumenti di attuazione:
- L.R. 2 aprile 1988, n.11;
 - L. 3 agosto 1998, n.267;
 - L. 31 dicembre 1996, n.667;
 - L. 30 marzo 1998, n.61;
 - L. 13 luglio 1999, n.226;
 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
 - D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490;
 - R.D.L. 30 dicembre 1923, n.3267;
 - D.P.R. 8 settembre 1997, n.357;
 - D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228;
 - L.R. 24 marzo 2000, n.20, con particolare riferimento agli artt. A-7 (Centri storici), A-10 (Ambiti urbani consolidati), A-11 (Ambiti da riqualificare), A-12 (Ambiti per i nuovi insediamenti), alle aree entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, cimiteri, beni militari, aeroporti.
- 2.(P) La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui ai seguenti articoli del presente piano:

- art. 3.5 – La rete ecologica di livello provinciale, con riferimento ai soli seguenti elementi: nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, corridoi ecologici;
- art. 3.7 - La rete dei siti Natura 2000 (salvo quanto previsto al punto seguente);
- art. 3.8 - Il sistema provinciale delle aree protette (salvo quanto previsto al punto seguente);
- art. 4.2 - Alvei attivi;
- art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale;
- art. 4.5 - Aree ad alta probabilità di inondazione;
- art. 4.6 - Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali;
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A (fatte salve le discariche per inerti);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo B e C (fatte salve le discariche per inerti e di rifiuti non pericolosi);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo D;
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano - Aree di ricarica – (relativamente alle discariche ed agli impianti di rifiuti pericolosi);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Terrazzi alluvionali – (fatte salve le discariche per inerti);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Aree di alimentazione delle sorgenti certe – ;
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Zone di riserva – ;
- art. 5.3 – Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali (relativamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non, fatte salve le discariche per inerti);
- art. 5.3 – Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
- art. 6.3 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: aree in dissesto;
- art. 6.4 - Aree a rischio da frana perimetrate e zonizzate: area di possibile evoluzione e area di influenza del dissesto;
- art. 7.5 - Zone di tutela naturalistica;
- art. 7.6 - Crinali;

- art. 8.2 punto 2 lettere a) e b) - Complessi archeologici e aree di accertata e rilevante consistenza archeologica;
- art. 8.3 - Centri storici.

Sono invece ammesse, salvo che negli alvei attivi, le ordinarie attività di raccolta dei rifiuti ed il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, presso gli insediamenti e/o le attività esistenti e/o consentiti dalle norme di cui al presente piano.

Con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono ammesse nelle aree sopra elencate, salvo che negli alvei attivi, la realizzazione e la gestione di stazioni ecologiche di base. Nelle stesse aree possono essere ammesse anche stazioni ecologiche attrezzate, qualora si tratti di opere non diversamente localizzabili e previa analisi ambientale che verifichi che l'intervento non è in contrasto con le specifiche finalità di tutela e di valorizzazione delle aree stesse e che individui le eventuali opere di mitigazione necessarie.

Nel sistema provinciale delle aree protette di cui all'art. 3.8 sono ammissibili, nei limiti e alle condizioni prescritte nel PPGR e nel Piano Territoriale del Parco, impianti per il recupero di rifiuti ligneo cellulósici, purchè di dimensioni contenute entro il limite del trattamento di 1000 tonnellate/anno ciascuno.

Nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 4.3 sono ammissibili, nei limiti previsti dal PPGR:

- attività di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione, purchè effettuate presso impianti produttivi adibiti al trattamento di inerti, preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme e legittimati a tempo indefinito, ossia con atti di natura non transitoria;
 - attività di trattamento di rifiuti in impianti di depurazione delle acque reflue preesistenti, in conformità all'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 152/06.3.(P) La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è ammissibile nelle aree di cui ai seguenti articoli del presente piano a condizione che la loro previsione sia compatibile con gli strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali o comunali e in conformità con i contenuti del PPGR, nel rispetto degli obiettivi del presente Piano:
- art. 3.5 - con riferimento alle zone di rispetto dei nodi ecologici;
 - art. 3.7 – Zone di Protezione Speciale (limitatamente alle discariche per inerti);
 - art. 3.8 - Sistema provinciale delle aree protette (limitatamente alle aree edificate);
 - art. 4.4 - Fasce di pertinenza fluviale;
 - art. 6.5 - Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate: aree da sottoporre a verifica;

- art. 7.2 - Sistema delle aree forestali;
- art. 7.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale;
- art. 7.4 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura;
- art. 7.6 - punto 5 e seguenti - Dossi e calanchi;
- art. 8.2 punto 2 lettere c), d1) e d2) - Aree di concentrazione di materiali archeologici, zone di tutela della struttura centuriata e zone di tutela di elementi della centuriazione;
- art. 11.8 - Ambiti agricoli di prevalente rilievo paesaggistico;
- art. 11.9 - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola;
- art. 11.10 - Ambiti agricoli periurbani;
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano - Aree di ricarica – (relativamente alle discariche ed agli impianti di rifiuti non pericolosi);
- art. 5.3 – Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano – Terrazzi alluvionali – (relativamente agli impianti di trattamento dei rifiuti);
- art. 5.3 – Zone di protezione di captazioni delle acque superficiali (relativamente agli impianti di trattamento dei rifiuti).

Per le aree di cui all'art. 4.4 si richiamano le disposizioni specifiche contenute al punto 4 di detto articolo.

- 4.(P) Tutte le aree non idonee alla localizzazione di impianti per il trattamento o recupero dei rifiuti urbani e speciali indicate nel presente articolo trovano ulteriore dettaglio e sono cartografate nella tavole del PPGR.

PARTE IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE E TRANSITORIE

TITOLO 15 - DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 15.10 Strumenti attuazione del PTCP per la tutela della risorsa idrica

1. (l) Al fine di coordinare l'attuazione del Piano in materia di tutela della risorsa idrica e verificare l'efficacia delle misure ivi previste, la Provincia di Bologna si impegna a convocare periodicamente tutti gli enti competenti in materia al fine di valutare:
 1. l'attuazione delle misure previste dal Piano in adempimento delle norme riportate ai titoli 4 e 5 e agli articoli 13.2 e 13.4;
 2. il raggiungimento degli obiettivi definiti al titolo 5;
 3. indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, il miglioramento ottenuto dall'attuazione delle misure in termini di
 - a) riduzione dei prelievi ad uso civile, agricolo e industriale;
 - b) riduzione dei carichi inquinanti sversati in termini di BOD, Azoto e Fosforo;
2. (l) Quale ulteriore strumento di attuazione del Piano si incentiva l'attivazione di Contratti di Fiume, ovvero accordi a scala di bacino che coinvolgano tutti gli attori operanti a vario livello nel bacino, sul modello dell'approccio metodologico seguito per il Progetto Reno Vivo (allegato 3 della "Relazione – Variante in recepimento del PTA regionale"). La Provincia intende quindi, in fase di attuazione del presente Piano, promuovere contratti di fiume per i principali corsi d'acqua e/o bacini idrografici.

TITOLO 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 16.1 - Adeguamento dei piani settoriali e dei piani urbanistici comunali

- 1.(D) Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui agli artt. 4.11 punto 1 e art. 6.11 punto 2 ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L. 183/1989, i Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi a tali prescrizioni entro 270 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino nel quale il loro territorio ricade.
- 2.(D) Nel medesimo termine di cui al primo punto, sono adottate le varianti specifiche di recepimento delle prescrizioni di cui al presente piano.
- 3.(I) La Provincia, nel quadro del programma di attuazione del PTCP di cui all'art. 15.2, promuove l'adeguamento dei piani urbanistici comunali alle direttive e agli indirizzi del presente piano, in accordo con i Comuni e in particolare attraverso la formazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata di cui all'art. 15.3.
4. (D) I piani urbanistici comunali, il Piano d'Ambito, i piani di settore e gli altri strumenti di programmazione coinvolti nell'attuazione delle presenti norme, si adeguano alle prescrizioni contrassegnate con (P) del presente Piano, entro 12 mesi dall'approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), a meno di diversa indicazione contenuta nelle presenti norme per specifici adeguamenti.